



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE – UFFICIO ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'INFORMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI E GLI IMPIANTI TECNICI, AVENTE AD OGGETTO “LA FORNITURA DI NR. 5752 (CINQUEMILASETTECENTOCINQUANTADUE) SCANNER PER IMPRONTE DIGITALI, CON CONNESSI SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE CORRETTIVA HARDWARE E SOFTWARE, SUPPORTO SPECIALISTICO, NONCHÉ “HELP DESK” E “WEB TROUBLE TICKETING”, PER UN ARCO TEMPORALE DI 36 (TRENTASEI) MESI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “AFIS – MOBILE IDENTIFICATION SERVICE”, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL D. LGS.VO NR. 36/2023, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI - ID 2681 (N. INIZIATIVA 4277867).



CIG B40800AC0E

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1.1 Premessa..... | 4 |
| 1.2 Perimetro Nazionale di sicurezza cibernetica | 4 |
| 1.3 Luogo di esecuzione dell'appalto | 4 |
| 1.4 Documentazione di gara e reperimento della stessa..... | 4 |
| 1.5 Responsabile Unico del Progetto e referente di gara..... | 5 |
| 1.6 Durata massima della procedura | 5 |
| 2. PIATTAFORMA TELEMATICA | 5 |
| 2.1 Il Sistema | 5 |
| 2.2 Dotazioni tecniche | 8 |
| 2.3 Identificazione | 9 |
| 2.4 Comunicazioni | 9 |
| 2.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico..... | 9 |
| 2.6 Lingua della documentazione da produrre | 10 |
| 2.7 Codice identificativo della gara | 10 |
| 2.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)" | 10 |
| 2.8.1 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema" | 12 |
| 2.9 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione..... | 13 |
| 3. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA | 13 |
| 3.1 Oggetto..... | 13 |
| 3.2 Valore a base d'asta | 13 |
| 3.3 Durata | 14 |
| 3.4 Suddivisione in Lotti | 14 |
| 3.5 Opzioni e rinnovi | 14 |
| 3.6 Valore stimato appalto..... | 15 |
| 3.7 Clausola di revisione dei prezzi | 15 |
| 3.8 Sicurezza..... | 16 |
| 3.9 Clausola sociale..... | 16 |
| 3.10 Sopralluoghi | 16 |
| 4. INVITO | 16 |
| 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 19 |
| 6. FATTURATI DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO E REQUISITI DI ACCESSO | 23 |
| 6.1 Fatturati di ammissione e ulteriori requisiti di accesso alla gara | 23 |
| 6.2 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione | 25 |
| 6.3 Self cleaning | 27 |
| 6.4 Comprova dei requisiti | 27 |
| 6.5 Avvalimento | 28 |
| 7. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | 30 |
| 7.1 Regole per le forme di partecipazione | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 8. CONTENUTO DELL’OFFERTA | 33 |
| 8.1 Documentazione amministrativa (Busta amministrativa) | 33 |
| 8.1.1 Imposta di bollo | 34 |
| 8.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione | 34 |
| 8.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore | 36 |
| 8.4 Pagamento del contributo all’ANAC | 40 |
| 8.5 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 84 del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” | 41 |
| 8.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni | 41 |
| 8.7 Documento di gara unico europeo (DGUE)..... | 43 |
| 8.8 Dichiarazione integrativa e modalità di sottoscrizione della documentazione | 45 |
| 8.9 Soccorso istruttorio | 46 |
| 8.9.1 Soccorso istruttorio procedimentale | 49 |
| 8.10 Offerta tecnica | 49 |
| 8.11 Offerta Economica | 49 |
| 9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI | 51 |
| 10. AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI VINCOLI | 51 |
| 10.1 Criterio di aggiudicazione | 51 |
| 10.2 Criterio per l’attribuzione del punteggio tecnico | 52 |
| 10.3 Criterio per l’attribuzione del punteggio economico | 54 |
| 10.4 Ulteriori regole e vincoli | 54 |
| 11. FASE DI AGGIUDICAZIONE | 56 |
| 11.1 Documentazione Amministrativa | 56 |
| 11.2 Valutazione offerta tecnico economica | 57 |
| 12. ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE | 58 |
| 12.1 Anomalia | 58 |
| 12.2 Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto | 59 |
| 13. SUBAPPALTO | 60 |
| 14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL’AMMISSIONE | 62 |
| 15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO | 62 |
| 16. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO | 63 |
| 17. ACCESSO | 64 |
| 18. GESTORE DEL SISTEMA | 64 |
| 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 64 |
| 20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI | 66 |
| ALLEGATI | 67 |

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs.vo nr. 36/2023 (di seguito "Codice"), indetto dal DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante), avente ad oggetto **"la fornitura di nr. 5752 (cinquemilasettecentocinquanta due) scanner per impronte digitali, con connessi servizi di consegna, installazione e configurazione, manutenzione correttiva hardware e software, supporto specialistico, nonché "help desk" e "Web Trouble Ticketing", per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, nell'ambito del progetto "AFIS – Mobile Identification Service", nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2681 (n. iniziativa 4277867),** come da determina a contrarre nr. 96064 in data 30/10/2024, pubblicata al seguente link <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426656dbb0c7ff8379731568>, ed, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, trasmessa alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'"Autorità Nazionale Anticorruzione" (ANAC), nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni - ID 2681 (di seguito, per brevità, anche **SDAPA ICT**), come da Bando inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 3/07/2023 e pubblicato sul "profilo del committente" www.consip.it, nonché sui siti www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

1.2 Perimetro Nazionale di sicurezza cibernetica

L'oggetto della fornitura non è contemplato tra i beni elencati nell'Allegato 1 del DPCM del 15 giugno 2021, e, quindi, la fornitura di che trattasi non rientra nell'ambito del "Perimetro di Sicurezza Cibernetica Nazionale" come definito dal quadro normativo che recepisce la Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016, recante *"Misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione"* e, conseguentemente, non si rende necessario richiedere al "Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN)" il parere come previsto all'articolo 3, comma 1, del DPR n.54/2021.

1.3 Luogo di esecuzione dell'appalto

I beni, previsti in fornitura, dovranno essere oggetto di consegna, sulla base di specifico "Piano di distribuzione", sul territorio nazionale che sarà reso disponibile dall'Amministrazione all'atto della sottoscrizione del contratto, presso le sottoindicate Direzioni dipartimentali e dipendenti articolazioni periferiche:

Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica – Servizio Polizia Scientifica e Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato;

Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Controllo del Territorio;

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia della Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e Servizio Immigrazione;

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio Polizia Ferroviaria e Servizio Polizia Stradale.

Codice NUTS: ITE43.

1.4 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'Appalto Specifico comprende:

- Lettera di invito generata dal "Sistema";
- Capitolato tecnico del bando istitutivo e Specifiche integrative allo stesso. (**Allegato 1**);
- Capitolato tecnico redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi degli articoli 41, comma 12, e 87, commi 2 e 3, del Codice, con i contenuti ivi previsti (**Allegato 2**);
- Schema di contratto (**Allegato 3**) e modello DUVRI statico (**Allegato 3A**);
- Patto di integrità (**Allegato 4**);
- Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno (**Allegato 5**);
- Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali (**Allegato 6**);

- Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione (**Allegato 7**).

Sono a disposizione del concorrente i seguenti modelli dichiarativi:

- **Allegato 8** – Modello dichiarazione integrativa;
- **Allegato 9** – Modello dichiarazione avvalimento;
- **Allegato 10a** – Modello DGUE in formato xml;
- **Allegato 10b** – Linee guida alla compilazione “fac-simile” DGUE.pdf;
- **Allegato 11**- Facsimile dichiarazione consorzi per consorziate non esecutrici;
- **Allegato 12A e Allegato 12B** – “Tabella dei criteri per l’attribuzione dei Punteggi Tecnici” - Modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante;
- **Allegato 13** – Istanza modifica condizioni economiche del contratto;
- **Allegato 14** – Allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2017.

Le Specifiche integrative ai Capitolati tecnici sono state redatte tenendo conto di quanto previsto al Paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico relativo al Bando Istitutivo, per quanto applicabile.

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell’area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito “software” per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs.vo nr. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell’area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

La documentazione di gara è, inoltre, disponibile gratuitamente in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426656dbb0c7ff8379731568>, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 27, comma 3, e 28, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 36/2023.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarichiamato sito e al link del committente.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it.

1.5 Responsabile Unico del Progetto e referente di gara

Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, Vice Prefetto Dott. Tommaso Tafuri, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 del D.Lgs.vo 36/2023 ed Allegato I.2 “Attività del RUP”.

I referenti di gara sono Ass. C.C. Silvia Duri e V.Sov. Antonia Agresti.

PEC: dipps015.0700@pecps.interno.it

MAIL: silvia.duri@poliziadistato.it ; antonia.agresti@poliziadistato.it

TELEFONO: 06/46572095 – 06/46572093

1.6 Durata massima della procedura

In aderenza all’articolo 17, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 36/2023 e relativo “Allegato I.3”, atteso che la presente procedura si configura quale gara di tipo “ristretto”, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la durata massima del procedimento è fissata in 10 (dieci) mesi, decorrenti dalla data dell’invio della lettera di invito, fino al perfezionamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il calcolo delle tempistiche massime stimate non include un eventuale sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta e/o sospensive dovute a istanze cautelari connesse a ricorsi giurisdizionali/amministrativi.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche “Sistema”), conforme all’articolo 26 del Codice, fermo restando l’obbligo del rispetto delle regole applicabili alle comunicazioni statuito dall’articolo 29 del Codice, dettagliatamente descritto

nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.vo nr. 82/2005.

Mediante il “Sistema” verranno gestite le seguenti fasi:

- a) invio della lettera d’invito e interfacciamento con la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)”;
- b) la presentazione delle “OFFERTE” e l’analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) la pubblicità legale in ambito comunitario.

Anche ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs.vo nr. 36/2023, l’operatore economico ammesso al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni con la presentazione della “Domanda di ammissione” ha eletto domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni “Appalto Specifico”, di seguito anche “AS”, di cui allo “SDAPA”, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del “Sistema”, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l’“AS” a mezzo PEC.

L’“Offerta”, per ciascun lotto, ove previsto, deve essere presentata esclusivamente attraverso il “Sistema”, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

L’utilizzo del “Sistema” comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nei documenti di “SDAPA e AS”, ivi comprese le “Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione” (di seguito anche “Regole”), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul “Sistema”.

Il “Sistema” utilizzato da “Consip S.p.A.” garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo nr. 36/2023 e al D.Lgs.vo nr. 82/2005, nonché alla Determinazione n. 137/2023 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante “Adozione del provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo nr. 36/2023.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed, in particolare, dei documenti che compongono l’“Offerta” è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso.

Pertanto, “Consip S.p.A.” e l’Amministrazione non si assumono alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di “file” e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di ammissione al presente appalto specifico, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al “Sistema”;
- utilizzo del “Sistema” da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d’Oneri dello “SDAPA” e a quello dei singoli “AS”, e a quanto previsto nel documento denominato “Regole del Sistema di “e-Procurement” della Pubblica Amministrazione - Vers. 1.1 – Dicembre 2023” (**Allegato 7**) rinvenibile anche al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html

In caso di mancato funzionamento del “Sistema” o di malfunzionamento dello stesso, non dovuto alle predette circostanze, che impedisca la corretta presentazione delle offerte nel presente appalto specifico, al fine di assicurare la massima partecipazione, le Amministrazioni possono disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del “Sistema” e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del malfunzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, fermo restando il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico candidato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24.01.2022 nr. 448 - Delibera nr. 537 del 6 giugno 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione).

Le Amministrazioni si riservano di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del “Sistema” sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del “Sistema”.

Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del “Sistema”, **come l’ora e la data esatta di ricezione dell’“Offerta”**, si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del “Sistema” è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale, di cui al decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite “protocollo NTP o standard superiore”.

L’utilizzo e il funzionamento del “Sistema” avvengono in conformità a quanto riportato nelle “Regole” che costituiscono allegato (**Allegato 7**) al presente Capitolato d’oneri.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla “rete Internet”, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

Il “Sistema” è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

L’accesso al “Sistema” potrebbe, comunque, essere rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul “Sistema” o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

In caso di mancato funzionamento della “piattaforma” o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, dovrà contattare “Consip S.p.A.” affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del Codice.

Al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della “piattaforma” e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426656dbb0c7ff8379731568>, e/o nell’apposita sezione a “sistema”.

Allorché il concorrente in gara deduca il malfunzionamento della “piattaforma” informatica utilizzata per inserire le offerte è onere del medesimo dimostrare il preteso malfunzionamento attraverso l’apertura di un c.d. “ticket” presso il gestore della piattaforma medesima, non essendo per certo l’Amministrazione ad essere tenuta a “comprovare” il regolare funzionamento del “Sistema” (T.A.R. Trentino Alto Adige nr. 00014/2022 del 31/01/2022 – Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 novembre 2022, nr. 538).

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento, fermo restando il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico candidato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24.01.2022 nr. 448 - Delibera nr. 537 del 6 giugno 2018 - Delibera nr. 322 del 21 aprile 2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione).

Inoltre, come statuito **dal TAR Sicilia Palermo sez. II 24/6/2024 con sentenza n. 2038, valgono i seguenti principi:**

- a. alla luce del disposto dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, **non è revocabile in dubbio che, se l’operatore economico** – il quale si avvale dei mezzi di comunicazione elettronica messi a disposizione dalla stazione appaltante – **non riesce a tramettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla stazione appaltante, lo stesso ha diritto ad essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta;**
- b. *“le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico”*, con conseguente attribuzione alla stazione appaltante del rischio della *“causa ignota”* del malfunzionamento informatico;
- c. resta fermo che alcuna rimessione in termini può essere invece riconosciuta in caso di comprovata negligenza del singolo operatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilità;
- d. *“in sintesi il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta, già previsto dall’articolo 79, comma 5-bis, D.lgs. n. 50 del 2016 ed ora dall’art. 25, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 31.03.2023, n. 36, opera soltanto se (e nella misura in cui) ricorra almeno una delle due seguenti situazioni: a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante; b) incertezza*

assoluta circa la causa del tardivo invio dell'offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell'operatore economico). Viceversa, il ridetto meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell'operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante (grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis) delle modalità tecniche di presentazione telematica dell'offerta e dell'opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo” (TAR Sicilia, sez. II, 1 febbraio 2024, n. 383).

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta nei singoli “AS” indetti dalle Amministrazioni, i concorrenti **manlevano e tengono** indenne il MEF, la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente “capitolato d'oneri”, e relativi allegati, o a causa di un utilizzo scorretto od improprio del “Sistema” o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del “Sistema” da parte degli operatori economici, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF, la Consip S.p.A. il Gestore del Sistema e la stazione appaltante, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Per qualsiasi dubbio interpretativo circa l'utilizzo della piattaforma, le modalità di registrazione o la partecipazione alle gare, gli operatori economici candidati potranno fare riferimento alle guide pubblicate sul “portale Consip” al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto.html?str=SD> selezionando lo strumento “Sistema Dinamico”.

Si specifica che, nell'eventualità in cui la stazione appaltante dovesse, per una delle ragioni sopra riportate, prorogare le date di scadenza per la presentazione delle offerte anche relativamente al singolo lotto, la proroga opererà sull'intera procedura.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul “Sistema”, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della presentazione dell'“Offerta”, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente capitolato d'oneri e nelle “Regole”.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre di un personal computer con connessione internet e dotato di un comune “browser” idoneo ad operare in modo corretto sul “Sistema”;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del “Regolamento eIDAS”, di carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, nr. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del “Regolamento eIDAS”;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un Organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo nr. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento nr. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento nr. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;

- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento nr. 910/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi o Organizzazioni internazionali.

2.3 Identificazione

Per poter presentare domanda di ammissione al presente “SDA” e offerta nei relativi “AS”, è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda, previa apposita registrazione, al “Sistema”.

L'accesso al “Sistema” è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione “online” che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia “LoA3”, tramite carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o tramite “eIDAS” per gli utenti europei;
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del “nodo eIDAS” italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione “extra sistema”, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il “Call Center” dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

2.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito del presente SDAPA con gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/05, ovvero, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui al Paragrafo 11.2, avvengono mediante utilizzo dell'apposita sezione della “Piattaforma” ovvero tramite l'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico in sede di ammissione allo “SDAPA”.

In caso di malfunzionamento della “Piattaforma” ovvero in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, si provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo nr. 82/2005 ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopraindicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.5 Richiesta d'informazioni e chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'“Appalto Specifico”, anche relativamente al singolo lotto, ove previsto, del presente “Capitolato d'Oneri” e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, entro la data del **02/12/2024 ore 10:00**, antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato alla data del **20/01/2025, ore 13:00**, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Codice.

Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del "Sistema" relativa all'"Appalto Specifico" riservata alle richieste di chiarimenti.

Anche le risposte saranno formulate in lingua italiana e messe in disponibilità con le medesime modalità.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dipps015.0700@pecps.interno.it, in ossequio alle indicazioni operative di cui al successivo Paragrafo 2.8.1.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura relativa all'"Appalto Specifico" saranno resi disponibili, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it ed al link del committente <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426656dbb0c7ff8379731568>, nel rispetto del termine di cui all'articolo 88, comma 3, del Codice.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della "Piattaforma" o il sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.6 Lingua della documentazione da produrre

Tutta la documentazione che compone l'"OFFERTA" per la partecipazione al presente "Appalto Specifico" dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101, comma 1, del Codice.

2.7 Codice identificativo della gara

Il codice identificativo della gara è il seguente: **B40800AC0E**

Il medesimo, anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge nr. 266/2005, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per il presente "Appalto Specifico", è contenuto nel presente "Capitolato d'oneri".

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo Paragrafo 8.4, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'A.N.A.C.

2.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)"

La stazione appaltante provvederà a comunicare al "Casellario Informatico" le informazioni, di cui alla revisione del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, approvato con Delibera n. 65, del 10/01/2024", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 46 del 24 febbraio 2024.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del D.Lgs.vo nr. 36/2023, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente capitolato d'oneri e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, relativamente ad ogni singolo lotto, ove previsto, è acquisita esclusivamente attraverso la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici", di cui all'articolo 23 del Codice e alla Delibera n. 261 in data 20 giugno 2023 dell' "Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023, mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)", ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs.vo nr. 36/2023 e alla Delibera n. 262 in data 20 giugno 2023 dell'"Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.

Per le finalità di cui sopra, l'"Autorità Nazionale Anticorruzione" (ANAC) ha individuato, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica, attraverso la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici", e, nello specifico, mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

(FVOE)”, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della “Banca Dati”.

L'interoperabilità tra le diverse “banche dati” gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le “banche dati” gestite dall'ANAC, sono assicurate secondo le modalità individuate dalla medesima Autorità, con provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'AGID, di cui alla Delibera n. 261 del 20/06/2023.

Presso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” opera il “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico”, di cui all'articolo 24 del Codice, recante i dati e le informazioni per la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatiche e non, di cui agli articoli 94, 95 e 97 del Codice in caso di partecipazione in forma associativa e per i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 del Codice che l'operatore economico inserisce.

Il “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico” è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara di cui al vigente Codice.

I dati e i documenti contenuti nel “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico”, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono utilizzati in tutte le gare cui l'operatore partecipa, quindi **riutilizzabili** per la partecipazione a più procedure di affidamento.

La validità temporale delle certificazioni è stabilita convenzionalmente **in 120 (centoventi) giorni solari**, ove non diversamente indicato (tale termine è stato allineato alla durata del “Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”, ma nulla vieta che i documenti, che per loro “genesi” abbiano una validità temporale superiore, possano essere utilizzati nei rispettivi periodi temporali di validità.

Il “Fascicolo Virtuale” è utilizzato anche al fine di verificare il mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori.

In sede di partecipazione alle gare, l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali, di cui ai suddetti articoli 94, 95, 97 e 100 del Codice contenuti nel “Fascicolo Virtuale”, per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione, di cui all'articolo 100, commi 1 e seguenti, del Codice, limitatamente ai dati di rispettiva competenza.

L'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati (c.d. Lista operatori economici verificati) secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24 del Codice e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al “sistema” accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>), secondo le istruzioni, i termini e le regole tecniche ivi contenute.

In aderenza alla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 262 del 20 giugno 2023, recante l'”Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale”, il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione dell'operatore economico candidato avviene tramite il “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)”.

Al riguardo, si rappresenta che l'operatore economico non dovrà più provvedere alla generazione del documento denominato “PassOE”, così come non è più richiesta per l'eventuale/i Società ausiliare nell'ambito dell'istituto dell'avvalimento e/o eventuali Società subappaltatrici nell'ambito dell'istituto del subappalto, considerato che le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite “FVOE 2.0”, a decorrere dall'01/01/2024. (cfr. FAQ - Digitalizzazione dei contratti pubblici quesito E.1).

Nella predetta Delibera, sono descritte, altresì, le modalità operative di utilizzo del “sistema FVOE 2.0” per gli operatori economici che di seguito, si riepilogano:

- 1) l'accesso al “FVOE” avviene mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente con il livello di autenticazione idoneo rispetto alla specifica documentazione oggetto di accesso;
- 2) l'accesso al fascicolo è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, **previa registrazione al servizio** (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>);
- 3) la registrazione al servizio da parte dei soggetti abilitati che operano per conto degli “OE” avviene secondo

le modalità descritte nel “Manuale Utente” pubblicato sul “Portale dell’ANAC” (Servizi ad accesso riservato – FVOE – Manuale registrazione profilazione utente – 22/12/2023 – V1.5.0.pdf);

- 4) nelle more della piena integrazione del “DGUE”, **l’OE autorizza l’accesso al “FVOE” da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal “sistema”;**
- 5) il “sistema” interroga le “banche dati” degli Enti certificanti interoperanti, per il tramite della “Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND”, restituendo il relativo esito nel “FVOE”;
- 6) l’aggiornamento del contenuto del “FVOE” avviene con riferimento ai dati e ai documenti assenti o non più validi, in occasione della richiesta di accesso da parte della stazione appaltante;
- 7) è facoltà della stazione appaltante e dell’OE chiedere l’aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità;
- 8) è facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal “Fascicolo”;
- 9) gli operatori economici aggiudicatari e i subappaltatori autorizzati ai sensi dell’articolo 109, comma 4, del codice, per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento, sono inseriti nella **“Lista degli operatori economici verificati”** per il periodo di validità delle verifiche indicato all’articolo 3, punto 2, lettera c), della Delibera.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori presenti nella **“Lista degli operatori economici verificati”**, possono scegliere di avvalersi dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate da altre stazioni appaltanti ed enti concedenti nell’ambito di diverse procedure di affidamento, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti, di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.

Tutti i documenti inseriti dagli operatori economici a comprova dei requisiti devono essere **preventivamente firmati digitalmente** prima di essere caricati nella “Libreria Virtuale” del “FVOE”.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d’appalto concorrenti che non risultano essere registrati presso il detto “Sistema”, la stazione appaltante provvederà, con opportuna comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, inoltre, che la mancata registrazione presso il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0)”, in analogia al previgente “Sistema AVCPASS”, nei termini indicati dalla stazione appaltante di cui al precedente capoverso, ovvero nei termini fissati per la presentazione delle offerte, **non comporta**, di per sé e salvo quanto oltre previsto, **l’esclusione** dalla presente procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20.01.2022 nr. 365).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, infine, l’acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del D.P.R. nr. 445 del 28/11/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del Decreto medesimo.

2.8.1 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal “Sistema”

Ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici non gestite dal “Sistema” si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC dipps015.0700@pecps.interno.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.9 Finalità e funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione

Le modalità e condizioni di ammissione degli operatori economici al presente "SDAPA" sono stabilite nel Bando, nel presente Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico dell'iniziativa e nella relativa documentazione allegata.

3. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

3.1 Oggetto

La presente procedura ha ad oggetto le "categorie di abilitazione" di seguito indicate alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso "Appalto Specifico" per i CPV di seguito indicati (cfr. documento ID 2681 – SDA ICT 2 Allegato 1 - Capitolato Tecnico disponibile sul sito www.acquistinretepa.it) (**Allegato 1**):

| CPV | Descrizione CPV | Categoria di abilitazione | Percentuale CPV |
|------------|--|--|-----------------|
| 30200000-1 | Apparecchiature informatiche e forniture | PC, periferiche e accessori - SDA | 71% |
| 72000000-5 | Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto | Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione - SDA | 29% |

Il presente appalto si sostanzia nell'acquisizione dei seguenti beni e prestazioni:

- **consegna di nr. 5752 (cinquemilasettecentocinquantadue) scanner per impronte digitali**, con le specifiche tecniche di cui ai Paragrafi 2 e 3 del capitolato tecnico di gara;
- **servizi di consegna, installazione e configurazione;**
- **servizio di manutenzione correttiva hardware e software**, per un arco temporale pari a 36 (trentasei) mesi;
- **servizio di supporto specialistico**, per un arco temporale pari a 36 (trentasei) mesi;
- **servizio di "help desk" e "Web Trouble Ticketing"**, per un arco temporale pari a 36 (trentasei) mesi.

Si precisa che tutte le apparecchiature previste in fornitura dovranno essere nuove di fabbrica o costruite utilizzando parti nuove, nonché compatibili con gli "standard" di alimentazione elettrica in Italia e conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.

Le medesime apparecchiature dovranno essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea e conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche, oltre che essere corredate da informazioni inerenti il loro smaltimento integrale o di parti di esse.

Si precisa che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, per gli apparati proposti non deve essere stata dichiarata alcuna data di "End of Life e End of Support".

3.2 Valore a base d'asta

L'importo a base d'asta è indicato nella Tabella seguente al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze:

| Categoria di abilitazione | CPV | Percentuali CPV | Base d'asta (IVA esclusa) |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|
| PC, periferiche e accessori - SDA | 30200000-1 | 71% | 13.263.368,00 € |

| | | | |
|--|------------|-----|-----------------|
| Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione - SDA | 72000000-5 | 29% | 5.417.432,00 € |
| | | | 18.680.800,00 € |

(*Importi IVA esclusa)

L'appalto è finanziato con fondi di derivazione nazionale e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.725.600,00 ca., per servizi di consegna e installazione, nonché di manutenzione correttiva hardware.

Il contratto collettivo applicato è quello “per il personale dipendente da aziende del commercio, terziario della distribuzione e dei servizi”.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, gli operatori economici indicano nella propria offerta lo specifico contratto collettivo da essi applicato, idoneo a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

Nei casi di cui al precedente capoverso, **prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **acquisiscono** la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D. Lgs.vo nr. 36/2023.

3.3 Durata

Il contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all'esito della presente procedura, avrà una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dall'approvazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale di conformità e dal definitivo completamento delle attività di distribuzione, installazione e configurazione presso le sedi destinatarie, di cui al precedente Paragrafo 1.3 del presente “Capitolato d'oneri”.

3.4 Suddivisione in Lotti

La presente procedura non è suddivisa in lotti in deroga all'articolo 58 del Codice, stante la previsione di acquisizione della medesima tipologia di prodotti che ne garantisce l'autonomia funzionale.

3.5 Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 dell'articolo 120 del Codice devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.

I contratti di appalto discendenti dalla presente procedura possono essere modificati senza una nuova procedura nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 120 del Codice, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità, previa autorizzazione del “Responsabile Unico del Progetto”, ai sensi dell'articolo 120, commi 1, lettere a), b), c), d), purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 3, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, e, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), del menzionato articolo 120, se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, laddove, nell'ipotesi di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

I contratti possono essere comunque modificati, a prescindere dal loro valore monetario, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), del medesimo articolo 120 laddove la struttura del contratto possa ritenersi inalterata ai sensi del comma 7.

2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 120, comma 9, del Codice. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
3. L'Amministrazione, entro la data di scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 76, comma 6, del Codice, per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità;
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

3.6 Valore stimato appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice, che tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara è riepilogato nella successiva Tabella:

| N. Lotto | Importo a base d'asta | Importo delle varianti di cui al punto 1 | Importo del V di obbligo | Importo dell'ulteriore annualità di cui al punto 3 | Importo del contributo di gara di cui al successivo Paragrafo 8.4 |
|---------------|-----------------------|--|--------------------------|--|---|
| 1 | 18.680.800,00 € | 143.000,00 € | 3.736.160,00 € | 6.226.933,33 € | 220,00 € |
| TOTALE | | | | | 28.787.113,33 € * |

(*Importi IVA esclusa)

Gli importi derivanti dalla presente procedura sono stati inseriti nel Programma degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 37 del Codice (CUI nr. 80202230589-2024-00162)

3.7 Clausola di revisione dei prezzi

Inoltre, in aderenza alla lettera a) del richiamato comma 1 dell'articolo 120, fermo quanto previsto all'articolo 60, comma 1, del Codice, che sancisce l'obbligo di previsione delle clausole di revisione dei prezzi, ed in considerazione della circostanza che sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere, il contratto discendente dalla presente procedura conterrà una specifica clausola di "revisione dei prezzi", al fine di **favorire il compimento del risultato negoziale**, anche attraverso la **disponibilità a riallineare il contenuto alle mutate circostanze**.

Le predette circostanze imprevedibili e concretamente eccezionali, la cui esistenza non può essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori della produzione prevedibili nell'ambito del normale andamento dei relativi mercati, non devono generare lo scavalco del limite oltre il quale il corrispettivo del contratto di durata possa subire, nel corso del tempo, aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del atto negoziale medesimo, nell'ottica di operare un giusto bilanciamento tra normale alea contrattuale ed eccezionalità della situazione economica.

Pertanto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o dei beni, superiore al cinque per cento

dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano combinazioni di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lett. b), del Codice.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità, mediante il modulo allegato (**Allegato n. 13**).

3.8 Sicurezza

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura e, pertanto, non sussiste, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. nr. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'articolo 26, commi 3 e 3 *ter*, del predetto decreto.

3.9 Clausola sociale

L'Amministrazione ha determinato di non inserire la "Clausola sociale", di cui all'articolo 57 del Codice, in conformità alle previsioni di cui alle "Linee Guida ANAC" n. 13, recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13.2.2019, e specificatamente all'articolo 3, comma 3.2, in quanto non si è in presenza di discendente atto negoziale assimilabile a quello in essere e non si configura come affidamento connotato da una alta intensità di manodopera, stante la circostanza che, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, **l'Amministrazione ha stimato un costo della manodopera pari ad Euro 1.725.600,00.**

L'Impresa aggiudicataria in corso di esecuzione del discendente contratto dovrà, comunque, fornire le informazioni sul personale utilizzato quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- il numero degli addetti;
- i CCNLL applicati;
- i lavoratori svantaggiati ex lege 381/91;
- qualifica;
- livelli di anzianità;
- monte ore;
- sede di lavoro.

3.10 Sopralluoghi

Per il presente appalto non è prevista l'effettuazione di sopralluoghi.

4. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area riservata del "sistema", una comunicazione contenente la lettera di invito a presentare offerta generata dal "sistema" e il collegamento alla documentazione di gara **a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo "SDAPA"** per le categorie di abilitazione oggetto dell'"AS", secondo le modalità di cui al Paragrafo 7.2 del "Capitolato d'oneri" (ID 2681 SDA ICT 2 Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo), pubblicato su www.acquistinretepa.it.

Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 6.5 del "Capitolato d'oneri" (ID 2681 SDA ICT 2 Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo), **a pena di esclusione** può presentare offerta per un "AS" solo un operatore economico che risulti ammesso allo "SDAPA" - per la/e categoria/e oggetto dello stesso "AS", al momento dell'invio della "lettera di invito", e, quindi, invitato.

Si precisa che gli operatori economici saranno invitati alla partecipazione al presente appalto specifico anche se hanno conseguito l'abilitazione ad uno o più dei "CPV" afferenti alle categorie di abilitazione di riferimento indicate nel presente capitolato d'oneri.

Sul "Sistema", nell'area riservata agli invitati, gli operatori possono visionare la "lettera di invito" e l'ulteriore documentazione della procedura.

Resta fermo che gli operatori economici che, al momento dell'invio della "lettera di invito" per il presente appalto specifico, risultino, sulla base di quanto dichiarato nella "Domanda di Ammissione" (cfr. Paragrafo 4 del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo) o comunque nell'ultimo aggiornamento dei dati, **non in possesso o in possesso dei**

requisiti di partecipazione in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante nella relativa “lettera di invito”, relativamente a ciascun lotto, ove previsto, potranno comunque partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, Consorzi, Aggregazioni), o facendo ricorso all’avvalimento, o nel caso di Consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, facendo ricorso ai requisiti delle proprie consorziate anche non esecutrici.

Nel caso di “AS” **aventi ad oggetto più categorie merceologiche**, all’interno del singolo lotto, ove previsto, tutte le imprese interessate a partecipare, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell’Aggregazione senza soggettività giuridica, nonché i Consorzi, di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, e le consorziate esecutrici, devono, a pena di esclusione, essere stati ammessi e pertanto **invitati, anche disgiuntamente, al complesso delle categorie oggetto dell’“AS”, con riferimento al singolo lotto, ove previsto, al momento di invio dell’invito allo stesso.**

Si precisa che l’abilitazione alle categorie oggetto dello “SDAPA” può essere conseguita anche con un fatturato pari a 0 (zero).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La “lettera di invito” specifica il termine (data ed ora) entro il quale l’offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo “SDAPA”, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione, in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte ed, in caso di soggetti, di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023, per il Consorzio e le consorziate esecutrici.

Si fa presente che l’operatore economico, **che non sia stato ammesso allo “SDAPA” al momento dell’invio di una “lettera di invito”**, non potrà partecipare al relativo “AS” (neanche in forma consorziata o raggruppata); ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l’operatore abbia inoltrato la **“Domanda di ammissione” successivamente** all’invio della “lettera di invito”, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire a “Consip S.p.A.” l’esame della domanda stessa secondo la tempistica di cui all’articolo 4 del “Capitolato d’oneri” (ID 2681 SDA ICT 2 del Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo).

In tali casi, “Consip S.p.A.” e **la stazione appaltante** non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili del mancato invito.

Stante quanto precede, può presentare offerta, a pena di esclusione, per un “AS”, solo un operatore economico che risulti ammesso allo “SDAPA” - per la/le categoria/e oggetto dello stesso “AS”, al momento dell’invio della “lettera di invito” e, quindi, sia stato invitato.

Tale regola si applica:

- agli operatori economici che presentano offerta singolarmente;
- agli operatori che siano parte (quali capogruppo mandatario, mandanti o consorziati) di un RTI o di un Consorzio ordinario;
- ai Consorzi, di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, rispetto tanto al Consorzio quanto alle consorziate esecutrici;
- alle Aggregazioni con e senza personalità giuridica, rispetto tanto all’Aggregazione quanto a tutte le imprese retiste esecutrici.

La regola suddetta si applica, in relazione al singolo lotto di partecipazione, ove previsto, anche nel caso in cui partecipi al singolo “AS” un “RTI” che preveda una combinazione delle suddette forme (ad es. nel caso in cui di un RTI sia mandatario o mandante un Consorzio stabile che agisca con Consorziate esecutrici).

Nel caso in cui presentino offerta, in qualsiasi forma ed in qualsiasi ruolo, operatori economici che non sono stati ammessi al momento dell’invito per il singolo “AS”, essi saranno esclusi dalla gara unitamente ai soggetti (Raggruppamenti, Consorzi ordinari, Consorzi stabili) con i quali essi partecipano in relazione al singolo lotto di partecipazione, ove previsto.

È vietata ai concorrenti la partecipazione, rispetto a ciascun lotto, ove previsto, in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, conseguendone l’esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, significando che tale previsione

risulta compatibile, rispetto alla partecipazione alla presente procedura di affidamento, per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice.

È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura con riferimento al “singolo lotto”, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura, con riferimento al “singolo lotto”, in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

È vietata la partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

4.1 Regole generali per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione

Al fine di agevolare gli operatori economici candidati nella corretta interpretazione della “lex specialis” di gara relativamente ai limiti e alle forme consentite alla partecipazione ed alle modalità per il soddisfacimento dei requisiti, con riferimento al “singolo lotto”, ove previsto, di seguito si riepilogano schematicamente le modalità per gli appalti specifici che prevedono le “categorie di abilitazione”, anche dette “merceologiche”, multiple:

Relativamente alle “categorie di abilitazione” o “merceologiche” oggetto di “AS”

| Categorie di abilitazione | Come vengono gestiti a sistema gli inviti | Come è possibile rispondere |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| A | OE 1 in possesso del requisito di idoneità professionale, dichiarato nella domanda di ammissione allo SDAPA per la Categoria di abilitazione A | OE 1 in RTI con OE 2 |
| B | OE 2 in possesso del requisito di idoneità professionale, dichiarato nella domanda di ammissione allo SDAPA per la Categoria di abilitazione B | OE 2 in RTI con OE 1 |
| C | OE 3 in possesso dei requisiti di idoneità professionale per entrambe le categorie di abilitazione A e B | OE 3 Singolarmente |

Tabella 1

Relativamente ai fatturati globali e all'ammissione delle “categorie di abilitazione” o “merceologiche”:

| Fatturati globali di ammissione dichiarati nella domanda secondo le modalità di cui al Paragrafo 3.2 del Capitolato d'oneri dello SDA | Possibili modalità di soddisfacimento del requisito relativo al fatturato | |
|---|---|--|
| | Ipotesi N. | Scenari possibili in caso di avvenuta abilitazione alle categorie di cui alla tabella 1 |
| Categoria di abilitazione A Fatturato globale XXX | 1 | Singolarmente se l'OE possiede sia l'abilitazione alla categoria di abilitazione/merceologica che il possesso del fatturato globale richiesto in relazione a quello imposto per la partecipazione alla gara (lotto). In RTI se gli operatori economici riuniti soddisfano complessivamente l'ammontare di fatturato richiesto e sono entrambi abilitati alla categoria di abilitazione. |
| Categorie di abilitazione A B Fatturato globale XXX | 2 | Singolarmente se l'OE possiede sia l'abilitazione ad entrambe le categorie di abilitazione/merceologiche che il possesso dei fatturati globali richiesti in relazione a quello imposto per la partecipazione alla gara (lotto). In RTI se gli operatori economici riuniti soddisfano complessivamente l'ammontare di fatturato richiesto e sono: ➤ entrambi abilitati alla categoria di abilitazione; ➤ ciascuno è abilitato ad una categoria di abilitazione (OE |

| | | |
|--|---|---|
| | | A in possesso di cat. A. – OE B in possesso di cat. B) L'importo di fatturato necessario è calcolato sull'intera base d'asta risultante dalla somma del valore delle categorie oggetto di un appalto specifico (lotto) |
| Categorie di abilitazione A B Fatturato globale XXX | 4 | Con il ricorso all'istituto dell'avvalimento, sia se la risposta è in forma aggregata che singola, esclusivamente al fine del soddisfacimento del requisito di carattere economico/finanziario (fatturato globale richiesto), con il vincolo che: <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'Ausiliaria rientri nel novero degli invitati; ➤ l'Ausiliaria sia stata ammessa o sia in corso di ammissione ad un qualsiasi Bando SDA secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 6.5. Resta fermo il vincolo che sia singolarmente che in forma associativa deve essere assicurato il possesso complessivo di tutte le categorie di abilitazione da parte degli OE candidati. |

Tabella 2

Rimangono ferme anche le seguenti regole:

1. L'ausiliaria deve essere stata ammessa con le modalità di cui al successivo Paragrafo 6.5;
2. È vietato l'avvalimento per la comprova dei requisiti di idoneità professionale;
3. Non è possibile avvalersi dei requisiti di un'ausiliaria per il possesso di una categoria di abilitazione/merceologica

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione degli operatori economici, di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, già ammesse allo "SDAPA", anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziate nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica ovvero quali consorziate esecutrici di un Consorzio, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. nr. 36/2023, devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, con riferimento al "singolo lotto", secondo le modalità di cui all'articolo 4 del "Capitolato d'onere" (ID 2681 SDA ICT 2 del Capitolato d'onere del Bando istitutivo), al momento dell'invio dell'invito del presente "AS", alla luce di quanto previsto al Paragrafo 6.1 dello stesso "Capitolato d'onere" del Bando istitutivo, e, pertanto, invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo Paragrafo 7.

Saranno, inoltre, **esclusi** dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, in una delle forme di seguito indicate, la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Possono essere, altresì, esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

E' fatto divieto, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, ai concorrenti di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l'Impresa partecipa.

I consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, con riferimento al "singolo lotto", ove previsto, in qualsiasi altra forma, al presente appalto.

In alternativa, i consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice, possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

I consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) e di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono **obbligati** ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, **a pena di esclusione**.

Qualora il consorziato designato sia, **a sua volta**, un consorzio, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, **a pena di esclusione**, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al "singolo lotto", ove previsto.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono. Ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Codice, in caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, relativamente a ciascun lotto, ove previsto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. In detta ipotesi si applicano le previsioni di cui all'articolo 68, comma 9, del Codice.

Fatto salvo quanto previsto al precedente capoverso, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

La mancata indicazione della ripartizione delle quote di esecuzione delle prestazioni nell'economia dell'offerta delle imprese associate o consorziate, che ne determina l'incompletezza e/o la sua parzialità, **comporta l'esclusione** del raggruppamento (Consiglio di Stato, Sez. V, 05.08.2020, n. 4927).

Nell'eventualità di presentazione di offerte da parte di operatori economici in forma associativa le stesse dovranno essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per la costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, secondo le forme di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, permanendo in capo al mandatario la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti ai sensi dell'articolo 68, comma 7, del Codice.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, fermo restando che l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ovvero, secondo quanto stabilito dal successivo Paragrafo 6, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'articolo 68 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 del Codice.

È vietato, con riferimento al “singolo lotto”, ove previsto, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), nel medesimo lotto, ove previsto.

È vietato, con riferimento al “singolo lotto”, ove previsto, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale, nel medesimo lotto, ove previsto.

È vietato, con riferimento al “singolo lotto”, ove previsto, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara (Lotto), in forma singola o associata.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti, ove previsti, possono partecipare per lotti diversi, nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto, ove previsto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti, ove previsti, da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

I consorzi stabili, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara **senza che ciò costituisca subappalto**, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, ai propri consorziati **non costituisce subappalto**.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Ai consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f), del Codice, è vietato indicare, **in fase di esecuzione**, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate nell'articolo 68, comma 17, nonché 97, comma 2, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Nel caso di consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto **non possono**, a loro volta, “a cascata”, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. **nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. **nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per le determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC nr. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC nr. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del D.Lgs. nr. 14 del 12 gennaio 2019, l'Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo summenzionato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di **capofila** che deve essere assimilata alla **mandataria**.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per quel che concerne i Raggruppamenti temporanei di Imprese, salvo quanto disposto ai commi 16 e 17 dell'articolo 68 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione degli RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le modifiche, di cui al richiamato comma 17 dell'articolo 68 del Codice, operano sia in fase di esecuzione che nell'ambito dello svolgimento della procedura, anche in relazione alla perdita dei requisiti di affidabilità morale, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice da parte di uno dei componenti del RTI, fermo restando che l'operatore economico associato già costituito e/o costituendo **abbia portato a conoscenza** della Stazione Appaltante, qualora la medesima non ne abbia avuto o acquisito notizia, **l'avvenuta perdita di detti requisiti** in capo ad uno dei soggetti componenti l'associazione. In tal caso, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, la stazione appaltante assegna al RTI un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno (cfr. CdS, A.P., 25/01/2022, n.2), fissato in 15 (quindici) giorni solari.

Nel precisare che la modifica esterna in aggiunta (c.d. in addizione) o in sostituzione non è invece consentita né per la figura della mandataria né per quella della mandante, si rappresenta che costituiranno **causa di esclusione**:

- la mancata comunicazione tempestivamente resa alla stazione appaltante circa la perdita dei requisiti da parte di uno dei componenti del RTI e la conseguente sottoposizione alle valutazioni dell'amministrazione del

nuovo assetto societario;

- la non favorevole valutazione sempre da parte della stazione appaltante circa il nuovo assetto societario.

Nell'eventualità di ricorso al c.d. **“avvalimento attenuato”** dei requisiti delle consorziate non designate quali esecutrici, dovrà essere compilato, sottoscritto digitalmente e prodotto nella “Busta Amministrativa” l'apposito modello “Facsimile dichiarazione consorzi per consorziate non esecutrici”, da inserirsi nella “Busta amministrativa”, relativa al/i lotto/i per il quale si intende partecipare (**Allegato 11**).

6. FATTURATI DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO E REQUISITI DI ACCESSO

6.1 Fatturati di ammissione e ulteriori requisiti di accesso alla gara

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti, con riferimento al singolo lotto dichiarati in fase di ammissione allo “SDAPA” secondo le modalità di cui al Paragrafo 4 del “Capitolato d'oneri” (ID 2681 SDA ICT 2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo), pubblicato su www.acquistinretepa.it, nonché degli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dal Paragrafo 5.5 del medesimo documento.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)”, in conformità alla Delibera ANAC nr. 262 del 20/06/2023, e, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)”, di cui all'articolo 23 del Codice, istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel “FVOE” i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel “Fascicolo” o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La richiesta dei fatturati di ammissione e degli ulteriori requisiti è prevista in un'accezione generale con lo scopo di garantire alla stazione appaltante il possesso in capo agli operatori concorrenti di idonea capacità economica-finanziaria.

Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento, di cui al sesto periodo del comma 4 dell'articolo 100 del Codice per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto, ove previsto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

- A) In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere almeno il fatturato globale indicato nella Tabella che segue o ad esso superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, secondo quanto previsto dalle Tabelle di cui al Paragrafo 3.2 del “Capitolato d'oneri del Bando istitutivo” ID 2681:

| Categoria di abilitazione: TUTTE | | | |
|---|--|---|-----------------|
| Requisito di ammissione allo SDAPA | Descrizione | Applicabilità e/o modalità | Quantità |
| Idoneità professionale | Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non | Applicabile per ciascuna delle categorie di abilitazione (merceologiche) | N/A |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | coincidente con l'oggetto della specifica categoria merceologica. | | |
| <p>Informazione qualificante relativa alla capacità economicofinanziaria <u>Durata contrattuale pari a 36 (trentasei) mesi</u></p> | <p>Fatturato globale maturato nel triennio precedente alla data di presentazione della Domanda di Ammissione</p> | <p>Ai fini dell'ammissione allo SDAPA l'operatore economico dovrà dichiarare il valore del proprio fatturato globale relativo agli ultimi tre anni (anche se pari a zero euro). Resta fermo che per la partecipazione ai singoli AS, sia in forma singola che associata, dovrà essere soddisfatto il fatturato eventualmente richiesto dalle singole amministrazioni.</p> | <p>€ 3.736.160,00</p> <p>20% del valore a base d'asta</p> |
| <p>Requisito di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del Codice</p> | <p>Possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.</p> | <p>Certificazione ISO</p> | <p>Sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2015" o superiori in corso di validità</p> |

(* N.B. - I fatturati riportati nella colonna sono da riferirsi al calcolo della soglia minima di fatturato necessaria per la partecipazione, che rimangono, in ogni caso, quelli dichiarati in fase di ammissione al presente appalto specifico attraverso la "Domanda di ammissione", di cui al Paragrafo 4 del "Capitolato d'oneri" ID 2681 SDA ICT 2 del Bando istitutivo).

In caso di partecipazione in forma aggregata, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.

Tutte le imprese, facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo nr. 36/2023, e le Consorziare indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1, lettera a), del bando istitutivo.

In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno possedere **nel loro complesso** i "Fatturati globali" richiesti.

Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo, in relazione al singolo lotto, ove previsto, e di cui al Paragrafo 3.2 del Capitolato d'oneri istitutivo:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, il possesso del valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della **somma dei fatturati globali** dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da "Consip S.p.A.", dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio/Aggregazione, relativamente ad ogni categoria merceologica dell'appalto specifico;
- nel caso di Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo nr. 36/2023, che siano stati ammessi sulla base del proprio **fatturato globale**, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di "Appalto Specifico" o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da "Consip S.p.A." in fase di ammissione e/o modifica dati;
- nel caso di Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del D. Lgs.vo nr. 36/2023, che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziare, il valore del **fatturato globale** delle consorziare che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da "Consip S.p.A." in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziare indicate come esecutrici in sede di "AS" (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta, di

cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del D. Lgs.vo nr. 36/2023.

Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'articolo 100, comma 5, lettera c), del Codice:

- B) Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento del requisito in parola devono attestare il possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme “UNI EN ISO 9001:2015” o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie “UNI CEI EN 45000”.**

Per le forme associative valgono le seguenti regole:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, la certificazione “ISO 9001” dovrà essere posseduta da ogni impresa costituente il RTI/Consorzio ordinario /Aggregazione senza soggettività che svolgerà l'attività oggetto della certificazione, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da “Consip S.p.A.”;
 - in caso di Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023, la certificazione “ISO 9001” dovrà essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da “Consip S.p.A.”;
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del D. Lgs.vo nr. 36/2023.

Resta inteso, altresì, che, a pena di esclusione, la mandataria e/o le mandanti e/o le consorziate e/o le imprese retiste nel caso di Aggregazioni prive di soggettività giuridica potranno eseguire solo le prestazioni relative alla/e categoria/e oggetto di Appalto Specifico per le quali risultano ammesse.

Il requisito di cui al punto “A” del presente Paragrafo può essere oggetto di avvalimento e comprovato complessivamente da operatori economici che si presentino in forma aggregata, il requisito relativo all'idoneità professionale non può essere oggetto di avvalimento, in quanto soggettivo, nonché il requisito di cui al punto “B” del presente Paragrafo non può essere oggetto di avvalimento, in quanto soggettivo.

Rimane inteso che quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L'operatore economico in possesso di requisiti superiori, relativamente ad ogni “singolo lotto” di partecipazione, ove previsto, potrà partecipare al lotto di riferimento.

Come previsto nel Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all'AS, il fatturato di ammissione, con riferimento al singolo lotto, ove previsto, dell'operatore economico è quella individuato, a seguito di ammissione o modifica dati, **al momento dell'invio della lettera di invito.**

6.2 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale, di cui al richiamato Paragrafo 3.2 del Capitolato d'oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice.

Le circostanze, di cui all'articolo 94 del Codice, sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze, di cui all'articolo 95 del Codice, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di capacità generale, di cui al Paragrafo 3.2 del Capitolato del Bando Istitutivo, sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, tali requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La “domanda di ammissione” deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'insussistenza delle cause di esclusione, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, nonché tutte le altre informazioni ivi indicate.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 96, comma 13, del Codice.

Nella “domanda di ammissione” dovranno essere, altresì, indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche e non automatiche di esclusione, di cui, rispettivamente, all'articolo 94, commi 1 e 2, ed all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al predetto comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione, di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest'ultima.

Ai sensi dell'articolo 94, comma 7, e dell'articolo 95, comma 3, del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, non devono essere dichiarati – nelle ipotesi in cui:

- sono stati depenalizzati;
- è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta;
- i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna;
- è intervenuta revoca della condanna.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatiche, di cui all'articolo 95 del Codice, l'operatore economico, in sede di ammissione, dichiara:

- le gravi infrazioni, di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione della “domanda di ammissione”;
- tutti gli altri comportamenti, di cui all'articolo 98, del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione della “domanda di ammissione”.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. Sarà onere dell'operatore economico tenere aggiornate le dichiarazioni di cui sopra ai sensi di quanto previsto al successivo Paragrafo 14.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di “self-cleaning”, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'articolo 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna.

Nel caso di impossibilità di adottare le misure al momento della presentazione della “domanda di ammissione”, l'operatore economico sarà tenuto a comunicare tempestivamente le misure successivamente adottate tramite la funzione “Modifica dati”.

Se la causa di esclusione si verifica prima della presentazione dell'offerta di un “AS”, ma successivamente alla presentazione della “domanda di ammissione” o dell'ultimo “aggiornamento dei dati”, l'operatore economico, ferma la presentazione della “Response.xml” del DGUE, così come previsto al successivo Paragrafo 8.7, è tenuto a procedere all'aggiornamento dei dati, di cui al successivo Paragrafo 14, preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostativa e, alternativamente:

- descrivere le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motivare l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata “a sistema” tramite la funzione di “aggiornamento dati”.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice procedendo all'aggiornamento dei dati di cui sopra.

Si precisa che non possono essere fornite misure di “self cleaning” per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate.

Con riferimento alla causa di esclusione, di cui all'articolo 94, comma 5, lett. d), nel caso di ammissione al concordato preventivo, nella domanda di ammissione al presente SDAPA l'operatore economico dovrà allegare e indicare gli estremi dei seguenti documenti:

- del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale;
- del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato.

Inoltre, l'operatore economico, in sede di partecipazione all'“AS”, dovrà produrre la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione agli “AS” tra il momento del deposito della domanda, di cui all'articolo 40 del citato Codice, e il

momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

6.3 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "self cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta del presente "AS" ma successivamente alla presentazione della "Domanda di ammissione" o dell'ultimo aggiornamento dei dati, l'operatore economico indica nella "Response .xml" del DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e impegnandosi a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Fermo quanto sopra, l'operatore è tenuto, altresì, a procedere, come previsto al successivo Paragrafo 14 del presente capitolato d'oneri, all'aggiornamento dei dati preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta, al fine di indicare la causa ostantiva e le conseguenti misure adottate, con le modalità sopra indicate.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta del presente "AS", l'operatore economico adotta le misure, di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante e procedendo all'aggiornamento dei dati di cui sopra.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del "self-cleaning" l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.4 Comprova dei requisiti

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al "Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)".

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel "FVOE" i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel "Fascicolo" o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Documentazione a comprova

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti al precedente Paragrafo 6, da comprovare con le modalità che seguono.

La comprova del requisito di capacità economico finanziaria del **fatturato globale** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore di fatturato richiesto per la partecipazione ad ogni Lotto per il quale si presenta offerta.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

6.5 Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui Paragrafo 5 e/o per migliorare la propria offerta, qualora il criterio di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articoli 65 e 66 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c), del Codice, (richiesti in relazione ad ogni singolo lotto, ove previsto) e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 97 del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a **migliorare l'offerta, non è consentito** che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda, di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale, è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'operatore economico e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante consente, ai sensi dell'articolo 104, comma 6, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 2.8.1, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di

avvalimento da parte del concorrente, il “DGUE” della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

In ogni caso, la stazione appaltante in gara ha l’onere di verificare la natura e la consistenza dei requisiti posseduti dal concorrente ausiliato, la natura dell’avvalimento e l’idoneità formale del contratto da avvalimento.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:

1. **è ammessa** la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, **fatta salva l’ipotesi che l’ausilio sia fornito per migliorare l’offerta;**
2. **è ammesso** che il concorrente **possa avvalersi** di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
3. **è sempre ammesso** l’avvalimento all’interno di un “RTI o Consorzio ordinario” tra mandante e mandataria o tra consorziate;
4. l’avvalimento **non è ammesso** per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. **non è ammesso** l’avvalimento circa la capacità di altri soggetti quando il contratto riguarda progetti che richiedono “opere e componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”, di cui all’articolo 104, comma 11, del Codice;
6. l’ausiliaria **può assumere il ruolo** di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci rese dal soggetto sul quale l’offerente fa affidamento per il soddisfacimento dei requisiti, l’Amministrazione dà all’offerente e/o a tale soggetto la possibilità di presentare le misure correttive eventualmente adottate al fine di rimediare all’irregolarità constatata e, di conseguenza, di dimostrare che può essere nuovamente considerato un soggetto affidabile, e solo in subordine, e se il soggetto al quale è opposta una causa di esclusione, di cui all’articolo 57, Paragrafi 1 e 4, della Direttiva 2014/24, non ha adottato alcuna misura correttiva, o se quelle adottate sono ritenute insufficienti dall’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima può, o, se il suo diritto nazionale la obbliga, deve imporre all’offerente di procedere alla sostituzione di detto soggetto (c.f.r. Consiglio di Stato, sez. III, 02.12.2021 n. 8043).

L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di offerta:

- a) una sua dichiarazione, **sottoscritta con firma digitale**, verificabile ai sensi dell’articolo 105 e dell’allegato II.8, del Codice, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari e avvalibili di cui all’articolo 100 del Codice, per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
- b) una sua dichiarazione, **sottoscritta con firma digitale**, da parte dell’Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una sua dichiarazione, **sottoscritta con firma digitale**, dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga incondizionatamente e irrevocabilmente verso il concorrente e verso la stazione appaltante:
 1. alla messa in disposizione per tutta la durata del contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
 2. la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata, nel caso in cui presti avvalimento per migliorare l’offerta dell’ausiliata;
- d) contratto di avvalimento, **in originale (firmato digitalmente** dal concorrente e dall’ausiliaria) o **copia autentica notarile**, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie e/o i mezzi prestati per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria e, pertanto, dovrà essere **determinato nell’oggetto, nella durata**, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. (es. importo economico);
- e) il “DGUE” sottoscritto con firma digitale, di cui all’articolo 91, lettera b), del Codice, nel quale attesti di possedere i requisiti oggetto di avvalimento.

Nell’eventualità in cui il contratto di avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, solo l’atto negoziale, costituito nelle forme di cui al precedente punto d), dovrà essere inserito, duplicandolo, **sia nella “Busta amministrativa”, sia**

nella “Busta Tecnica”, mentre la restante documentazione trova allocazione nelle medesime modalità delle altre forme di avvalimento

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di **data certa** (con le modalità previste dall’articolo 2704 c.c. ovvero con firma digitale di cui all’articolo 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs.vo nr. 82/2005), anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. **“tecnico od operativo”**, mentre nell’eventualità di avvalimento c.d. **“di garanzia”** è sufficiente “l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, da parte dell’ausiliaria, ferma restando l’applicazione dell’articolo 96, comma 15, del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed **esclude** la garanzia provvisoria, nei casi in cui sia possibile dimostrare, in concreto, la piena conoscenza, o la agevole conoscibilità, del carattere mendace della dichiarazione resa dall’ausiliaria. (c.f.r. Consiglio di Stato, sez. V, 25.01.2022 n. 506).

La stazione appaltante verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 96 del Codice ed imporrà all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

La stazione appaltante ha facoltà di eseguire in corso d’esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria e l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto**.

Così come previsto al Paragrafo 6.1.2 del Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo, l’avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi, di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici, è consentito solo se l’ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l’ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un “Bando SDA”, prima del termine di presentazione dell’offerta fissato nell’“AS”. Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, l’operatore economico, ove non intervenga l’ammissione della ausiliaria o consorziata non esecutrice prima della presentazione dell’offerta, dovrà produrre, nella documentazione amministrativa, copia della domanda di ammissione presentata alla Consip.

La stazione appaltante verificherà in corso di “AS” l’avvenuta ammissione da parte della “Consip S.p.A.”, dell’impresa ausiliaria o della consorziata che presta i requisiti ad almeno un “Bando SDA”. In caso di diniego all’ammissione dell’impresa indicata, la stazione appaltante valuterà, al ricorrere dei presupposti, di cui agli articoli 97 e 104 del Codice, l’eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra indicate.

Resta fermo che l’impresa ausiliaria e/o la consorziata non esecutrice che presta i requisiti dovranno possedere i requisiti di capacità generale, di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all’articolo 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell’operatore economico o dei Consorzi non necessari, di cui all’articolo 67 del Codice.

7. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’“OFFERTA” dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena la sua irricevibilità e comunque la sua irregolarità.

L’“OFFERTA” si compone delle seguenti parti e contiene i rispettivi documenti:

1. *“Documentazione Amministrativa”*:
 - a. *Documentazione di “Appalto specifico”* che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 8.1;
 - b. *Documentazione amministrativa specifica di lotto*.
2. *“Busta Tecnica”*, che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 8.10;

3. “Busta Economica”, che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 8.11.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra “a sistema” nelle varie Sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

| Documento | Sezione | Busta |
|--|----------------|---------------------------|
| Domanda di partecipazione <i>Una per tutta la gara anche in caso di partecipazione multilotto</i> | Amministrativa | Appalto specifico |
| Modello di dichiarazione integrativa <i>Una per tutta la gara anche in caso di partecipazione multilotto</i> | Amministrativa | Appalto specifico |
| Attestazione ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, nr. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità <i>Una per tutta la gara anche in caso di partecipazione multilotto</i> | Amministrativa | Appalto specifico |
| Procure <i>Una per tutta la gara anche in caso di partecipazione multilotto se non costituita “ad negotia” per lo specifico lotto”</i> | Amministrativa | Appalto specifico |
| Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria e per accesso alla procedura <i>Una per tutta la gara anche in caso di partecipazione multilotto</i> | Amministrativa | Appalto specifico |
| Documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della documentazione <i>Una per tutta la gara anche in caso di partecipazione multilotto</i> | Amministrativa | Appalto Specifico |
| Response xml del DGUE <i>Uno per ogni lotto di partecipazione</i> | Amministrativa | Amministrativa di lotto # |
| Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario <i>Uno per ogni lotto di partecipazione fatta salva la possibilità di partecipazione multilotto nella medesima forma associativa</i> | Amministrativa | Amministrativa di lotto # |
| Documento attestante il pagamento del contributo CIG B40800AC0E <i>Uno per ogni lotto di partecipazione</i> | Amministrativa | Amministrativa di lotto # |
| DGUE dell’ausiliaria Uno per ogni lotto di partecipazione | Amministrativa | Amministrativa di lotto # |
| Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di avvalimento – domanda di ammissione postuma (valida fino alla data di presentazione offerte) <i>Una per ogni lotto di partecipazione</i> | Amministrativa | Amministrativa di lotto # |

| | | |
|---|----------------|---|
| Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva <i>Per ogni lotto di partecipazione</i> | Amministrativa | Amministrativa di lotto # |
| Garanzia provvisoria <i>Una per ogni lotto di partecipazione o cumulativa</i> | Amministrativa | <ul style="list-style-type: none"> • Amministrativa di appalto specifico se cumulativa • Amministrativa di lotto # se riferita ai singoli lotti di partecipazione |
| Documento | Sezione | Busta |
| Relazione tecnica | Tecnica | Busta Tecnica |
| Prospetto da compilare a cura dell'offerente per l'attribuzione dei punteggi tecnici | Tecnica | Busta Tecnica |
| Eventuale contratto di avvalimento finalizzato a migliorare i punteggi dell'offerta | Tecnica | Busta Tecnica |
| Documento | Sezione | Busta |
| Offerta economica (generata dal sistema) | Economica | Busta economica |
| Prospetto di offerta economica predisposto dalla SA | Economica | Busta economica |

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i "file" che compongono l'offerta tecnica ed economica, che non siano già in "formato .pdf", devono essere tutti convertiti in "formato .pdf".

La presentazione dell'offerta tecnico-economica e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal "Sistema", che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "**Invio**" dell'offerta medesima.

L'operatore economico ha facoltà di inserire "a sistema" offerte successive che sostituiscono la precedente ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il "Sistema" invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del "Sistema" contenente un "report" con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa, inoltre, che:

- l'"OFFERTA" pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'"OFFERTA", chi ha inviato un' "OFFERTA" potrà **ritirarla (un' "OFFERTA" ritirata equivarrà ad un' "OFFERTA" non presentata)**;
- il "Sistema" non accetta "OFFERTE" presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle stesse, nonché "OFFERTE" incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il "Sistema" consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a "Sistema", nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Codice **per almeno 180 giorni** dalla scadenza

del termine indicato per la presentazione dell'offerta.


Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7.1 Regole per le forme di partecipazione

AL FINE DI CONSENTIRE DELLE OPERAZIONI PIÙ AGEVOLI E SNELLE, CIRCA LA COSTITUZIONE DELLE OFFERTE, SI FACCIA RIFERIMENTO ALLA FIGURA SUCCESSIVA

Modello riepilogativo schema costituzione buste visibile ai concorrenti



8. CONTENUTO DELL'OFFERTA

8.1 Documentazione amministrativa (Busta amministrativa)

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il "Sistema" la seguente "Documentazione amministrativa":

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione di cui al successivo Paragrafo 8.2;
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore di cui al successivo Paragrafo 8.3;
3. Documento attestante il versamento del contributo all'A.N.A.C. di cui al successivo Paragrafo 8.4;
4. "DGUE" di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs.vo nr. 36/2023;
5. Modello dichiarazione integrativa;
6. Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della documentazione.

Il concorrente dovrà, altresì, presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

7. Eventuale documentazione relativa all'avvalimento di cui al precedente Paragrafo 6.5;
8. Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo Paragrafo 8.6);
9. Eventuale documentazione relativa ai sopralluoghi, ove previsti.
10. Certificazione ISO Sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2015";
11. Attestazione ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Inoltre, si rappresenta che gli operatori economici, con la presentazione dell'offerta, dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dal "Patto di integrità" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" che, ad ogni buon fine, sono allegati in bozza "a sistema" e sul sito del committente (**allegati nr. 4 e 5**).

Gli operatori economici, che risulteranno aggiudicatari, dovranno accettare incondizionatamente tutte le clausole derivanti dai predetti documenti sottoscrivendoli formalmente all'atto della stipula contrattuale.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto d'integrità” costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge nr. 190/2012.

Costituisce, altresì, causa tassativa di esclusione dalla presente procedura la mancata accettazione della c.d. “clausola sociale”, qualora prevista, in aderenza alla previsione di cui all'articolo 5 della Delibera nr. 114 in data 13.02.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “Linee Guida n. 13” afferente “La disciplina delle clausole sociali”.

Costituisce, inoltre, causa di esclusione dalla procedura di gara, la mancata adesione ai “Protocolli di Legalità”, ove presenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto-legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

Costituisce, infine, **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

8.1.1 Imposta di bollo

Come noto, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, ha fornito indicazioni operative sulla nuova imposta di bollo sui contratti pubblici, disciplinata dall'art. 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.vo 36/2023) e dall'Allegato I.4 al medesimo Codice.

In particolare, osserva la predetta Agenzia che, come disciplinato dall'articolo 2, comma 1, dell'Allegato I.4, il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, ha natura sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili, di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Dalla citata disposizione in primo luogo, osserva l'Agenzia, che alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo.

Ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto e ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell'aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla Tabella A di cui all'Allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Inoltre, sempre l'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 347 del 17/05/2021, ha perimetrato alle sole gare “aperte”, qualora l'adesione alla procedura necessiti di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico, l'obbligo relativo alla necessità che la predetta domanda debba essere assoggettata all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al citato D.P.R.

Pertanto, attesa la natura della presente procedura di affidamento, la domanda di partecipazione non dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dall'articolo 1, comma 594, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

8.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” generata automaticamente dal “Sistema”. Detta “dichiarazione sostitutiva”, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- attestazione di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il soggetto aggiudicatario potrà procedere a campione a verifiche d'ufficio;
- dichiarazione di esonero del soggetto aggiudicatario e di “Consip S.p.A.” da ogni responsabilità e/o richiesta

- di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo del "Sistema" o degli altri strumenti telematici o elettronici utilizzati nella procedura nonché da ogni e qualsivoglia responsabilità di risarcimento danni derivanti dall'utilizzo, da malfunzionamenti o difetti relativi ai servizi di connettività necessari a raggiungere;
- conferma di tutte le dichiarazioni sostitutive inviate con la domanda di abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisizione della PA ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, così come eventualmente in seguito modificate e/o rinnovate;
 - dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. vo nr. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; si precisa, in proposito, che, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del D.lgs.vo nr. 165/2001, l'articolo 21 del D.Lgs.vo nr. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs.vo nr. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
 - indicazione del/dei lotto/i per cui si partecipa, ove previsti, nonché la dichiarazione che il concorrente non presenterà offerta per lo stesso lotto, ove previsto, contemporaneamente in più di un Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti ovvero in forma singola e quale componente di un RTI o Consorzio;
 - dichiarazione con la quale l'operatore economico, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Capitolato d'oneri del Bando istitutivo e nel Capitolato d'oneri alla lettera di invito, e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la partecipazione al presente Appalto Specifico e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679, impegnandosi inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati), di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Consip S.p.A. e della Stazione appaltante.

I consorzi stabili, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni, da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazioni senza soggettività giuridica, ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una **"Dichiarazione sostitutiva di partecipazione"**.

In caso di Consorzio, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica, sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una **"dichiarazione sostitutiva di partecipazione"**.

La Dichiarazione verrà generata dal "Sistema" in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il "Sistema" dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio pc;
- ii) sottoscritta digitalmente:
 - in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
 - in caso di Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, e di Aggregazioni con soggettività giuridica:

- dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio/Organo comune;
- dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il Consorzio/Aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

L'operatore economico allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Tutte le altre informazioni comprese quelle che non sia possibile tecnicamente inserire "a sistema", dovranno essere rese dall'operatore economico candidato utilizzando il "Modello di dichiarazione integrativa" (Allegato 8).

8.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Codice, pari al 2% del valore stimato dell'appalto, laddove per valore stimato dell'appalto è da intendersi l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice.

Nello specifico, l'importo della garanzia è pari a:

€ 575.737,87

Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 106, comma 8, del Codice.

In tal caso, l'operatore economico, anche facente parte di una associazione (ATI/RTI), dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, nr. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La stessa, per quanto riguarda l'affidatario, è svincolata automaticamente al **momento della sottoscrizione del contratto.**

Inoltre, atteso che, come previsto dall'articolo 106, comma 10, del Codice, all'atto della comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia, di cui al comma 1

dell'articolo 106 del Codice, ma considerato anche che la stessa perde, comunque, la sua efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione, la stazione appaltante, con la comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione al link: <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426656dbb0c7ff8379731568> e sull'apposito spazio presente a "Sistema" su www.acquistinretepa.it, si riterrà, comunque, manlevata dall'effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie in favore dei non aggiudicatari.

Oltre i casi di cui all'articolo 104 del Codice, l'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione per l'accertato difetto dei requisiti dichiarati e/o la rilevata mancanza dei medesimi, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria, quale atto automatico ad essa consequenziale, in quanto la stessa copre soltanto i "fatti" che si verificano nel periodo compreso tra l'aggiudicazione e il contratto e non anche al periodo compreso tra la "proposta di aggiudicazione" e l'"aggiudicazione definitiva". (Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria, Sentenza n. 7/2022).

Permane, comunque, la possibilità per l'Amministrazione, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente ai sensi degli articoli 1337-1338 del Codice Civile.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Per quel che concerne le garanzie sotto forma di cauzione da costituire con versamento (*) presso **TESORERIA CENTRALE - IBAN n. IT 42Z 010000 3245 350 0 14 3560 05 CODICE 350 ROMA - Ministero dell'Interno in Conto Entrate Eventuali e Diversi del Ministero dell'Interno** o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, le medesime possono essere esclusivamente costituite con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

*(*Modalità sconsigliata per problemi contabili di restituzione degli importi versati)*

La **garanzia fideiussoria**, di cui al comma 1 dell'articolo 106 del Codice, a scelta dell'operatore economico candidato, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere obbligatoriamente:

- A) emessa e firmata digitalmente;
- B) verificabile telematicamente presso l'emittente (anche con le modalità di cui alla Delibera n. 606/2023 dell'ANAC), ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice (Facoltativo fino al 31/12/2024 - c.f.r. Comunicato dell'ANAC del 31/12/2024);
- C) di tipologia bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del Codice.

Si precisa che una garanzia, per essere considerata "verificabile telematicamente presso l'emittente", deve potere essere verificabile presso l'emittente mediante una qualunque delle soluzioni tecniche e metodologiche adottate per permettere l'elaborazione a distanza di dati ovvero per far comunicare applicazioni residenti in sistemi di elaborazione remoti e collegati tra loro e cioè mediante una qualunque soluzione tecnica che possa essere definita telematica.

Tale verifica è una validazione tecnica, con cui conoscere lo stato della garanzia, ma non riguarda gli aspetti civilistici, di cui è responsabile chi emette la garanzia (i cui obblighi sono gli stessi in caso di utilizzo di piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti) e la sottoscrive.

Inoltre, la gestione della garanzia fideiussoria mediante registri distribuiti consente l'accesso ad un'ulteriore riduzione pari al 10%, cumulabile con quelle di cui al primo e secondo periodo del comma 8 dell'articolo 106 del Codice (c.f.r. FAQ Regole tecniche: "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale", pubblicate con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023 dall'AgId)

Come chiarito con atto del 28 giugno 2024 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "Proroga delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 e il Comunicato del 28/06/2024 e ulteriori chiarimenti in materia di garanzie fideiussorie", le modalità obbligatorie di verifica stabilite nella medesima Delibera sono da considerarsi posticipate al 31/12/2024, significando che fino a quella data saranno considerate valide le modalità di accertamento di seguito esplicitate.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia, acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Il "sito internet" messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.

A tal fine, il medesimo sito richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un "sito internet" con le caratteristiche suindicate, fornisce un "indirizzo PEC" dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato .pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un "sito internet" per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione (quindi negli atti di gara). La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti ovvero gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
5. riportare l'autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente e prodotta in una delle seguenti forme:

- **originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;**
- **in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. nr. 82/2005;**
- **in duplicato informatico dell'originale conforme alle disposizioni dell'articolo 23 bis del d.lgs. nr. 82/2005.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di bonifico dovrà essere presentata "a sistema" una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.**

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità, di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, si ottiene:

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della "serie UNI CEI ISO 9000". In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice, **solo se tutti i soggetti** che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, **solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione**; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte della prestazione a una o più consorziate individuate nell'offerta, **solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata** posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, **se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione** e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni tra quelle indicate all'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g), h), del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice, se il Consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile e, quindi, è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:

“Garanzia provvisoria per l'appalto specifico avente ad oggetto “la fornitura di nr. 5752 (cinquemilasettecentocinquantadue) scanner per impronte digitali, con connessi servizi di consegna, installazione e configurazione, manutenzione correttiva hardware e software, supporto specialistico, nonché “help desk” e “Web Trouble Ticketing”, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, nell'ambito del progetto “AFIS – Mobile Identification Service”.

8.4 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli importi devono essere calcolati nel rispetto della “Tabella”, di cui alla Delibera Anac Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata in GU Serie Generale n. 9 del 12.01.2024, o successiva Delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella Sezione “contributi in sede di gara”, e sulla base del valore stimato dell'appalto, dove per valore stimato dell'appalto è da intendersi l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice.

Il contributo dovuto in relazione al **CIG (B40800AC0E)** è pari a **€ 220**.

A decorrere dal 16 dicembre 2019, il servizio “GCG (Gestione Contributi Gara)”, già attivo dal 11 novembre 2019) resterà l'unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure

di scelta del contraente.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante attraverso il "Sistema", sia nel caso di pagamento "on line", sia nel caso di pagamento "mediante avviso", copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del "Portale dei pagamenti" dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai "Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)". Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente, dal lotto di partecipazione, ove previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della Legge nr. 266/2005.

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, nr. 266, recante evidenza del codice di identificazione di cui al presente capitolato d'oneri.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/constituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell'Impresa mandataria, della capogruppo, dell'Impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

8.5 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 84 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

L'operatore economico che, al momento della presentazione della domanda di ammissione o in sede di modifica dati ha dichiarato di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oltre a produrre in tali sedi la documentazione richiesta dal Paragrafo 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, dovrà inserire "a sistema" quanto segue:

- una apposita dichiarazione resa dal Rappresentante legale con cui dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti, di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

8.6 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere **nell'Allegato n. 8 "Modello di dichiarazione integrativa"**, le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, "a sistema", la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal precedente Paragrafo 8.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. nr. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. nr. 82/2005.

8.7 Documento di gara unico europeo (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024 della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement, di cui all'art 22 del D.lgs. 36/2023, e della conseguente necessità di garantire interoperabilità con la "Banca Dati ANAC", la stazione appaltante ha predisposto ed allegato al presente disciplinare (**Allegato. 10a, in formato "Xml"**), ponendolo a disposizione sia al seguente link <https://www.poliziadistato.it/articolo/16426656dbb0c7ff8379731568> nonché quale "template" tra la documentazione amministrativa da rinviare alla stazione appaltante, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE).

(NB per la SA: la "Request.xml" può essere compilata mediante accesso al link il DGUE disponibile su www.acquistinretepa.it, inserendo tutte le informazioni afferenti l'appalto specifico (ivi incluse le informazioni già rese dagli OE in fase di ammissione allo SDA, ad es. le cause di esclusione ex artt. 94 e 95).

Il concorrente dovrà produrre, la "Response.xml" del "DGUE", con le seguenti modalità:

- 1) accede al "link eDGUE" disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request xml";
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response xml".

La "Response xml" del "DGUE" deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, quale, a titolo esemplificativo, la firma "CADES (con estensione .p7m)", dal legale rappresentante dell'Impresa o da altro soggetto individuato e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:

- nel caso di avalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento; Parte VI;

- nel caso di avalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Le dichiarazioni relative al fatturato globale richiesto per la partecipazione alla presente procedura, di cui al precedente Paragrafo 6.1, nonché la dichiarazione relativa all'intendimento dell'OE di ricorrere all'istituto del subappalto sono inserite anche all'interno del "Modello di dichiarazione integrativa".

Si rappresenta che, con determina 163/2023, è stato adottato il "Comunicato" con cui l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha provveduto all'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri" a corredo delle

specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano, “Edgue-it” del 31 luglio 2021. Per rendere più semplice l’identificazione della nuova formulazione dei quesiti, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione un “fac-simile” del formulario, completo di tutte le informazioni previste, che, per una pronta consultazione, si allega al presente documento (Allegato 10b).

In proposito, per una corretta compilazione del modello, si vedano anche le “Linee guida” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recanti “Comunicato relativo alle Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (nota protocollo 6212 del 30/06/2023)”.

Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente secondo le forme descritte nei successivi Paragrafi.

(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico).

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti tenendo conto anche di quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l’offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella dichiarazione aggiuntiva che si tratta di avvalimento per migliorare l’offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l’ulteriore documentazione indicata nel presente capitolato.]

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo [eventuale per la SA, solo ove siano state previste e riportate nel paragrafo subappalto - prestazioni riservate esclusivamente all’aggiudicatario: tra quelle non riservate esclusivamente all’affidatario>. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.]

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Paragrafo 3.2 del Capitolato d’oneri del Bando istitutivo, così come previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel Paragrafo 6 del presente capitolato (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l’operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*. Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Qualora non sia possibile, stante i vincoli posti dal particolare formato del modello elettronico, rendere tutte le dichiarazioni necessarie e/o obbligatorie, ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico è tenuto ad integrare quanto mancante e/o carente trasmettendo, debitamente compilata, in formato "pdf", sottoscritta digitalmente, il "Modello di dichiarazione integrativa" (**Allegato nr.8**), eccezion fatta per le parti IV Sezioni B e C, per la cui compilazione si rimanda ad una attenta lettura delle istruzioni relative.

8.8 Dichiarazione integrativa e modalità di sottoscrizione della documentazione

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenute nel "Modello di dichiarazione integrativa" (**Allegato nr. 8**).

La predetta dichiarazione deve essere resa anche da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento/consorzio/ aggregazione e nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento anche dalla Società ausiliaria.

Ai fini della partecipazione, l'Amministrazione ha predisposto, una "dichiarazione di avvalimento" e un "Modello di dichiarazione Integrativa" **da sottoscrivere digitalmente**, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (**Allegati 8 e 9**) che il concorrente, anche partecipante in forma associativa, e le ausiliarie sono tenuti a utilizzare".

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e quella aggiuntiva sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa all'AS;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione sostitutiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa all'AS.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La “*Response.xml*” del DGUE, la Dichiarazione sostitutiva e la Dichiarazione aggiuntiva sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

8.9 Soccorso istruttorio

Le carenze, omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione trasmessa, ivi compresa la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del “DGUE” e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento **può essere** oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e di altre dichiarazioni richieste **è sanabile**;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta economica **non è sanabile**, solo nel caso in cui non sia possibile con assoluta certezza ricondurre ed imputare tale offerta ad un determinato soggetto o operatore economico (Sentenza n. 831/2023 T.A.R. Sicilia);
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- **è sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata/tardiva/incompleta presentazione della garanzia provvisoria, come pure della dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, solo a condizione che i cennati documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. nr. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);

- **è sanabile** la presentazione di una garanzia e/o più garanzie di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al precedente Paragrafo 8.3 (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie);
- **non è sanabile**, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della/e garanzia/e provvisoria/e da parte di un soggetto non legittimato al rilascio o non autorizzato ad impegnare il garante;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice, nonché accettazione specifica della "clausola sociale", qualora prevista, nonché di quelle contenute nel "Patto di integrità" e nel "Codice di comportamento", adesione ai "Protocolli di Legalità", ove presenti), **sono sanabili**;
- **è sanabile** la mancata registrazione al "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico", di cui alla Delibera n. 262 in data 20 giugno 2023 dell'"Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023;
- **non è sanabile** la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice, comportando l'esclusione automatica dalla procedura di gara, fatti salvi i casi delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e qualora la stazione appaltante non abbia previsto idonei campi/spazi per il loro inserimento;
- **non sono sanabili** le omissioni inesattezze le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente ai sensi dell'articolo 101, comma 1, lettera b), del Codice;
- **è sanabile** la mancata produzione, da parte dell'operatore economico, della certificazione del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2015" o superiori in corso di validità;
- **è sanabile** la mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo, ove previsto, precisandosi che, anche nell'eventualità della mancata effettuazione dello stesso, l'operatore economico non potrà comunque presentare offerta (cfr. TAR Napoli, sentenza 2.8.2024, n. 4387);
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento c.d. "tecnico od operativo", mentre nell'eventualità di avvalimento c.d. "di garanzia" **è sufficiente** "l'impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva validità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità";
- **non è sanabile** la mancata indicazione della ripartizione delle quote di esecuzione delle prestazioni nell'economia dell'offerta delle imprese associate o consorziate, che ne determina l'incompletezza e/o la sua parzialità (Consiglio di Stato, Sez. V, 05.08.2020, n. 4927 e Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 84 del 20/2/2024);
- **è sanabile** la mancanza, l'incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella "Busta amministrativa", nel caso in cui la stessa sia redatta in lingua straniera;
- **è sanabile** la mancata trasmissione del "Modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante*", di cui **all'Allegato 12B** al presente capitolato d'oneri, nel rispetto delle modalità di cui al successivo Paragrafo 8.11;
- **è sanabile** la mancata trasmissione della "Tabella" dei criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici, di cui al Paragrafo 12 del capitolato tecnico di gara (**Allegato 12A**);
- **è sanabile** la mancata allegazione della documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del "Contributo di gara (CIG)", di cui al precedente Paragrafo 8.4, purché l'operatore economico dimostri che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte (c.f.r. Delibera ANAC n. 30 del 17/01/2024);
- **è sanabile** il mancato e/o tempestivo pagamento del "Contributo di gara (CIG)", di cui al precedente Paragrafo 8.4, atteso che, pur condizionando l'offerta, può comunque essere tardivo ed essere sanato attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell'offerta, e, pertanto, non idoneo a violare il principio di "par condicio" tra i concorrenti (c.f.r. TAR Lazio-Roma, sez. II, sentenza 19 settembre 2024, n. 16458);

- **è sanabile** la mancata produzione dell'attestazione ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità; (***Si rammenta che le due distinte Tabele (Allegati 12A – Tabella dei criteri per l'attribuzione dei Punteggi Tecnici - e 12B – Modello di offerta economica), opportunamente compilate e sottoscritte digitalmente, devono essere inserite “a sistema”, nei rispettivi spazi predisposti dalla stazione appaltante (Allegato 12A nella Busta tecnica e Allegato 12B nella Busta economica), con la raccomandazione di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica” che consentano di ricostruire l’importo complessivo offerto (c.d. commistione) in “busta” diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura).**

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del “Sistema” dove deve essere inserita la documentazione richiesta (che sarà in ogni caso l’area Comunicazioni), fatta salva la previsione di cui al precedente Paragrafo 2.8.1.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di fare valere l’eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente ai sensi degli articoli 1337-1338 del Codice Civile.

Rimane fermo, altresì, il potere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di applicare sanzioni amministrative pecuniarie qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte degli operatori economici, come previsto dall’articolo 222, comma 13, del Codice.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 101, comma 1, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

Considerato che il soccorso istruttorio è un sub-procedimento che deve concludersi con la massima celerità, atteso che qualunque dilazione può determinare un ritardo sui tempi di conclusione del procedimento di gara, non saranno tollerati ritardi, da parte dell’operatore economico concorrente, negli adempimenti afferenti le integrazioni documentali richieste dal RUP, ivi compresi quelli dipendenti da problemi informatici. (c.f.r. Consiglio di Stato Sentenza n. 478 del 07/02/2024).

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.

Al fine di garantire la segretezza dell’offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l’intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell’offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l’offerta tecnica e/o l’offerta economica.

La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell’invito tramite l’Area comunicazioni del “Sistema”.

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l’offerta, potranno procedere all’invio della relativa rettifica. Quest’ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa offerta, così come indicato nella comunicazione di fissazione delle sedute di apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell’apposita comunicazione del “Responsabile Unico di Progetto”.

La rettifica dovrà essere sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l’inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o

inviare successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il “Responsabile Unico di Progetto” possa consentire alla Commissione giudicatrice di individuare l’errore materiale e, quindi, procedere alla “correzione” dell’offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

8.9.1 Soccorso istruttorio procedimentale

Il soccorso procedimentale si differenzia dall’istituto del soccorso istruttorio, in quanto costituisce una modalità ammessa dall’ordinamento attraverso cui il RUP può chiedere chiarimenti ed emendare errori “materiali” riguardanti il contenuto tecnico ed economico dell’offerta.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’errore può essere considerato “materiale” solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile “*ictu oculi*” dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una “discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto”, e richiedendo una correzione di ordine meramente materiale.

Ai sensi dell’articolo 101, comma 3, la stazione appaltante/RUP/Commissione giudicatrice, in tale eventualità, potrà procedere, anche tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato, **che in ogni caso non dovranno assumere un carattere integrativo dell’offerta**, ma essere finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione, superandone le eventuali ambiguità e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale.

8.10 Offerta tecnica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, per ogni singolo lotto di interesse, ove previsto, a pena di esclusione, attraverso il “Sistema” alla stazione appaltante, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, una “offerta tecnica” costituita:

- a) da “una relazione tecnica” in formato .pdf, denominata “Relazione Tecnica”, che dovrà essere redatta secondo le linee guida di cui al Paragrafo 11 del capitolato tecnico di gara. Tale documento dovrà consentire di verificare la corrispondenza di quanto proposto dall’Impresa ai requisiti espressi nel predetto capitolato; tale “Relazione Tecnica” dovrà essere, a pena di esclusione: i) sottoscritta digitalmente; ii) immessa “a sistema”;
- b) da una dichiarazione anch’essa sottoscritta digitalmente contenente l’indicazione analitica delle parti dell’offerta tecnica coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, Know-how, brevetti, ecc. Il concorrente potrà inviare tale dichiarazione attraverso il suo inserimento nell’apposito spazio del “Sistema”, denominato “Eventuale documentazione coperta da riservatezza”;
- c) da una “Tabella dei criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici” (**Allegato 12A**), con la colonna “Possesso del requisito/Valore offerto”, di cui al Paragrafo 12 del capitolato tecnico di gara, ove andranno inseriti anche i relativi punteggi migliorativi che si ritiene di conseguire. Quest’ultimi saranno oggetto di valutazione e verifica a cura della Commissione giudicatrice. La predetta Tabella andrà inserita necessariamente all’interno dell’apposito spazio predisposto a sistema denominato “Busta Tecnica”;
- d) dal/i contratto/i di avvalimento, qualora l’utilizzo del predetto istituto sia finalizzato a migliorare l’offerta.

Si precisa che il capitolato tecnico presente “a sistema” contiene una versione sintetica dei “Sub-Criteri” di valutazione di natura quantitativa/tabellare, la cui versione estesa è riportata al Paragrafo 12 del capitolato di gara.

8.11 Offerta Economica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, per ogni “singolo lotto” di interesse, ove previsto, attraverso il “Sistema” alla stazione appaltante, un’offerta economica costituita da una dichiarazione generata dal “Sistema” che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere “a sistema” e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) **i valori economici richiesti, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.** Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con due decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal "Sistema" al secondo decimale. Ad esempio (in caso di arrotondamento al secondo decimale): 21,214 viene arrotondato a 21,21; 21,216 viene arrotondato a 21,22;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi** di lavoro di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- d) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

"Modello di offerta economica" predisposto dalla stazione appaltante

Inoltre, gli operatori economici candidati alla presente procedura dovranno, per ogni singolo lotto di partecipazione, ove previsto, far pervenire attraverso il "Sistema":

- il "modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante" (**allegato nr. 12B**), compilato in ogni sua parte nell'apposita sezione "**economica**", dopo averlo sottoscritto digitalmente con le medesime modalità sopra indicate.

Si precisa che, in caso di discordanza tra il valore complessivo inserito nell'offerta generata dal "Sistema" e quello del "Modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante", sarà preso a riferimento quello riportato nello schema di offerta generato dal "Sistema".

In ragione dei noti malfunzionamenti registratisi sul portale "Acquistinretepa", a seguito dell'avvio del processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, e qualora fossero accertati problemi tecnici per la compilazione delle schede di offerta a "sistema", non direttamente imputabili all'operato della stazione appaltante, la medesima potrà determinare di considerare valido esclusivamente il "Modello di offerta economica" all'uopo predisposto, in quanto le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono comunque andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico (TAR Lazio Roma sez. I ter 19/7/2024 n. 14747).

Tale precisazione si rende necessaria al fine di perseguire i principi del risultato e della fiducia, di cui agli articoli 1 e 2 del Codice, che ampliano i poteri valutativi e la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, nell'ottica di portare a compimento il presente affidamento nel modo più rispondente all'interesse pubblico e nel pieno rispetto delle regole che disciplinano il ciclo di vita dell'intervento medesimo.

Al riguardo, sarà cura dell'Amministrazione, all'accertato verificarsi di eventuali malfunzionamenti, rendere edotti gli operatori economici candidati di detto intendimento, mediante comunicazione "a sistema" ovvero con nota formale. **(Si rammenta che il suddetto "Modello di offerta", opportunamente compilato, deve essere inserito a "Sistema", nel rispettivo spazio predisposto dalla stazione appaltante, con la raccomandazione di non indicare o comunque fornire i dati dell'"offerta economica" in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura).**

Si precisa che il mancato invio del predetto "Modello di offerta/Tabella" **non sarà causa di esclusione**, ma sarà oggetto di soccorso istruttorio.

L'**Offerta Economica**, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, nr. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che

riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, nr. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

L'offerta deve pervenire entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'irricevibilità dell'offerta.

Il "Sistema" non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il "Sistema".

9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

La presente procedura non è suddivisa in lotti in deroga all'articolo 58 del Codice stante la previsione di acquisizione di una medesima tipologia di prodotti che ne garantisce l'autonomia funzionale.

10. AGGIUDICAZIONE E ULTERIORI VINCOLI

10.1 Criterio di aggiudicazione

La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 36/2023, sulla base della seguente ripartizione del punteggio totale:

| CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
|---------------------|-------------------|
| Punteggio tecnico | 80 |
| Punteggio economico | 20 |
| TOTALE | 100 |

Il punteggio totale viene determinato dalla somma algebrica del punteggio dell'offerta economica (PE) e del punteggio tecnico (PT) calcolato applicando la seguente formula:

$$Y = P_E + P_T$$

dove:

Y = punteggio totale ottenuto;

P_T = punteggio ottenuto a seguito di valutazione tecnica sull'offerta;

P_E = punteggio dell'offerta economica.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione del relativo punteggio, con riguardo alle caratteristiche tecniche migliorative, in base ai criteri indicati nel Paragrafo 12 del capitolato tecnico di gara. I punteggi ottenuti dall'esame tecnico ed economico saranno, quindi, sommati al fine di ottenere la graduatoria provvisoria.

La gara viene aggiudicata all'offerta che consegue la massima valutazione totale. A parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerente che ha ottenuto il maggiore punteggio tecnico.

Saranno **esclusi dalla gara** i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali sono sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel capitolato tecnico di gara e relativi allegati;
- offerte che sono sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscono, modificano e/o integrano le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte di servizi e forniture che non possiedono le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente documento.

La gara sarà aggiudicata all'offerta che avrà conseguito la massima valutazione totale. Nel calcolo del punteggio totale (Y) sarà considerato il troncamento alla terza cifra decimale, senza procedere ad alcun arrotondamento. Esempio: PT + PE = 88,21994 ⇒ punteggio totale attribuito: Y = 88,219.

A parità di punteggio complessivo si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio tecnico PT.

In seguito all'esame delle "offerte tecnico-economiche", in caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un lasso temporale all'uopo stabilito dalla stazione appaltante.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.8.1.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'"ex aequo", il "Responsabile Unico del Progetto" procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2, Paragrafo 2.8.1.

10.2 Criterio per l'attribuzione del punteggio tecnico

Con riferimento al criterio "*Punteggio Tecnico*", le offerte tecniche saranno valutate sulla base delle seguenti modalità.

Le tabelle sottostanti indicano i "criteri che prevedono assegnazione di punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi predefiniti che saranno attribuiti.

| Descrizione | Valore Migliorativo / Criterio Premiante | Punteggio Tecnico | Max Totale |
|---|---|-------------------|------------|
| Assistenza tecnica e manutenzione degli scanner | Estensione della copertura per danni accidentali al 15% del parco device | 5 | 8 |
| | Estensione della copertura per danni accidentali al 20% del parco device | 8 | |
| Modalità di accoppiamento con lo smartphone - accoppiamento elettronico - sono considerate positivamente soluzioni basate su tecnologia standard bluetooth | Accoppiamento Bluetooth vers. >= 2 | 5 | 8 |
| | Accoppiamento Bluetooth vers. >= 4 /BTLE | 8 | |
| Custodia da cinturone. Saranno valutate positivamente le soluzioni che propongono custodie dalle caratteristiche innovative, mantenendo uniformità rispetto alla dotazione standard della Polizia Italiana nel rispetto degli altri requisiti presenti nel Capitolato Tecnico | custodia per scanner accoppiato allo smartphone e per un power bank esterno | 5 | 5 |

| | | | |
|--|--|---|----|
| Continuità operativa. Saranno premiate le soluzioni che minimizzano il tempo di indisponibilità del dispositivo tra due turni di 6 ore consecutivi. Nel caso si proponga la soluzione con power bank, il power bank deve essere fornito insieme allo scanner senza ulteriori costi per l'Amministrazione e deve essere considerato a tutti gli effetti elemento costituente del modulo add-on, con tutto quanto ne consegue in termini di garanzia, servizi di assistenza ecc. | modalità di ricarica cablata e ingegnerizzata nella custodia da cinturone attraverso power bank | 3 | 7 |
| | modalità di ricarica wireless ingegnerizzata nella custodia da cinturone attraverso power bank wireless | 7 | |
| Livello di protezione. Saranno premiati i livelli di protezione in funzione del grado e della resistenza contro oggetti solidi | livello protezione = IP6x | 8 | 8 |
| Livello di protezione. Saranno premiati i livelli di protezione in funzione del grado e della resistenza ingresso di liquidi | livello protezione >= IPx5 | 2 punti per ogni livello (fino a un massimo di 4 livelli) | 8 |
| Peso dispositivo. Saranno premiate soluzioni con peso ridotto | 2 punti - peso <= 300g | 2 | 4 |
| | 4 punti - peso <= 200g | 4 | |
| Numero di acquisizione impronte simultanee. Verrà premiata la possibilità di poter gestire ulteriori modalità di acquisizioni in contemporanea. | FAP 40, FAP 45 "1-2" garantita l'acquisizione nelle seguenti modalità: - acquisizione di una singola impronta - acquisizione contemporanea di 2 impronte | 5 | 10 |
| | FAP 50, FAP 60 "1-4" garantita l'acquisizione nelle seguenti modalità: - acquisizione di una singola impronta - acquisizione contemporanea di 2 impronte - acquisizione contemporanea di 4 impronte | 10 | |
| Numero di acquisizione impronte. Sarà premiata la possibilità abilitante ulteriori modalità di acquisizioni impronte | deve essere garantita l'acquisizione nelle seguenti modalità: - acquisizione di 4 impronte (in modalità 2+2) | 5 | 10 |
| | deve essere garantita l'acquisizione nelle seguenti modalità: - acquisizione di 10 impronte (in modalità 4-4-2) | 10 | |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| Tempi di approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità. Verrà premiata il miglioramento dei tempi in riduzione rispetto a quanto richiesto da capitolato tecnico | Entro 90 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto, | 2 | 6 |
| | Entro 60 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto | 4 | |
| | <i>Le tempistiche migliorative proposte in offerta saranno oggetto di controllo e monitoraggio dell'effettivo in corso d'esecuzione, il mancato rispetto, di quanto dichiarato, comporterà l'applicazione dell'indicatore di qualità "rispetto di una scadenza contrattuale"</i> | Entro 30 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto | |
| Tempi di consegna. Verrà premiata il miglioramento dei tempi in riduzione rispetto a quanto richiesto da capitolato tecnico | entro 60 giorni solari dalla data di approvazione del Calendario Operativo | 4 | 6 |
| <i>Le tempistiche migliorative proposte in offerta saranno oggetto di controllo e monitoraggio dell'effettivo in corso d'esecuzione, il mancato rispetto, di quanto dichiarato, comporterà l'applicazione dell'indicatore di qualità "rispetto di una scadenza contrattuale"</i> | entro 30 giorni solari dalla data di approvazione del Calendario Operativo | 6 | |
| TOTALE | | | 80 |

10.3 Criterio per l'attribuzione del punteggio economico

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$PE(s) = PE_{\max} \times \left(\frac{BA - P}{BA - Soglia} \right)$$

dove:

- BA = base d'asta
- P = offerta del concorrente
- PE_{max} = massimo punteggio attribuibile
- Soglia= 0

Verranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere a alcun arrotondamento (es. PE: 3,2345 punteggio attribuito 3,23).

10.4 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta, per ogni "singolo lotto", ove previsto, secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del "Sistema", nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:

- presentino offerte economiche superiori all'importo a base d'asta;
- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;

- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della “*par condicio*” tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- non riportino l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 108, comma 9, del D. Lgs.vo nr. 36/2023;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Ai sensi dell’articolo 70, comma 4, del Codice, sono considerate **inammissibili**, e pertanto verranno escluse dalla procedura le offerte:

- a) il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara o sia pari a 0. In questo ultimo caso, l’esclusione dell’operatore economico non sarà comunque automatica **poiché un’offerta pari a zero può essere qualificata come offerta anormalmente bassa**, per cui la stazione appaltante seguirà la procedura prevista per quest’ultima, chiedendo all’offerente spiegazioni in merito all’importo dell’offerta medesima. Tali spiegazioni possono contribuire alla valutazione dell’affidabilità dell’offerta e consentirebbero di dimostrare che, sebbene l’operatore economico abbia proposto un prezzo pari a zero euro, l’offerta di cui trattasi non inciderà sulla corretta esecuzione dell’appalto. (Cfr. Corte di giustizia UE, IV Sezione, sentenza 10 settembre 2020, causa C-367/19)
- b) **non conformi** ai documenti di gara;
- c) **ricevute oltre i** termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
- d) **in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione**;
- e) **considerate** anormalmente basse;
- f) **presentate da offerenti** che non possiedono la qualificazione necessaria;
- g) il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Sono considerate **irregolari** le offerte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 8, del Codice:

- a) non rispettano i documenti di gara;
- b) ricevute in ritardo;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l’asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

Sono, invece, considerate **inaccettabili** le offerte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 9, del Codice:

- a) sono presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- b) le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

Sono, inoltre, considerate **inadeguate** le offerte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 10, del Codice:

- a) non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell’ente concedente e ai requisiti specificati nei documenti di gara;
- b) se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi degli articoli 94 e 95, o dell’articolo 167, comma 1, lettera c), del Codice;
- c) se l’operatore economico non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 99 del Codice.

Si configurano, altresì, come offerte condizionate, e come tali **inammissibili**, quelle carenti dell’accettazione espressa della **clausola sociale**, ove prevista, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 101 del Codice.

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:

- I. presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- II. offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- III. offerte incomplete e/o parziali;
- IV. offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- V. offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- VI. siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della “*par condicio*” tra concorrenti e/o lesive della segretezza

- delle offerte;
- VII. non riportino l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice, fatto salvo per le forniture senza posa in opera e le prestazioni di origine meramente intellettuale;
- VIII. abbiano ommesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comporteranno quanto segue:

- a) sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 D.P.R. n. 445/2000;
- b) esclusione dalla partecipazione alla presente procedura e oggetto di comunicazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del Codice;
- c) risoluzione del contratto qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera a), del Codice.

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 10, del Codice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, ai sensi dell'articolo 69 del R.D. nr. 827/1924;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per non convenienza o inidoneità dell'offerta (cfr. Delibera A.N.A.C. n. 79 del 29/01/2020);
- d) non stipulare il contratto motivatamente.

11. FASE DI AGGIUDICAZIONE

11.1 Documentazione Amministrativa

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente nel "Sistema" e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal "Sistema" medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella "lettera di invito", fatta salva la facoltà della stazione appaltante di anticipare/posticipare tale termine sempre tramite apposita comunicazione data "a sistema", con congruo anticipo, a tutti gli operatori economici candidati.

La stazione appaltante nomina, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, ove previsto, una Commissione di gara.

Durante la prima seduta aperta al pubblico, il "Responsabile Unico del Progetto" e, qualora previsto, il "Seggio di gara" anche in composizione monocratica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il "Sistema". La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di "Documentazione amministrativa", "Buste tecniche" e "Buste economiche" (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza "a sistema" delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente precisato, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal "Sistema" medesimo e dunque nessuna offerta sarà presente "a sistema";
- b) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le "Offerte tecniche" e le "Offerte economiche" resteranno segrete, chiuse/bloccate "a sistema" e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il "Sistema" consentirà l'accesso alla "Documentazione amministrativa" e la stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'articolo 95, comma 5, lettera m), del Codice.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al "Sistema" **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel**

materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi sempre mediante “Sistema”.

Successivamente, il “Responsabile Unico del Progetto” procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente capitolato d’oneri;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il “Responsabile Unico del Progetto” e, qualora previsto, il “Seggio di gara”, anche in composizione monocratica, provvede a:

- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente Paragrafo 8.9;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì tempestivamente agli adempimenti di cui all’articolo 27, comma 3, e 28, commi 1 e 2, del D.Lgs.vo nr. 36/2023.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione della procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dallo loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Relativamente alla fase di analisi della “Documentazione amministrativa”, il “Responsabile Unico del Progetto” e, qualora previsto, il “Seggio di gara”, anche in composizione monocratica, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica), assegna al concorrente un termine, **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è **escluso** dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Sono pubblicati tempestivamente sul sito della stazione appaltante

<https://www.poliziadistato.it/articolo/16426656dbb0c7ff8379731568> gli atti di cui al richiamato articolo 27, comma 3, del Codice.

11.2 Valutazione offerta tecnico economica

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, nella seduta pubblica di apertura delle “offerte tecniche”, la cui data verrà comunicata agli offerenti ammessi tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente, la presenza “a sistema” della documentazione tecnica ed economica relativa alle offerte che, successivamente, verranno esaminate da apposita Commissione all’uopo nominata, ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 36/2023.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri, i sub-criteri e le modalità sopraindicati.

In seguito all’assegnazione del punteggio tecnico, nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

- i) il punteggio tecnico complessivo attribuito alle singole offerte tecniche;
- ii) la presenza a “sistema” della documentazione relativa all’offerta economica;
- iii) il valore complessivo offerto e gli eventuali singoli valori economici offerti.

Ferme le soprarichiamate attività da svolgersi in seduta pubblica, la Commissione procederà in più sedute riservate:

- a) all'esame e verifica delle "offerte tecniche" presentate a "sistema";
- b) all'esame e verifica delle "offerte economiche" presentate a "sistema";
- c) alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, procedendo contestualmente alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c., nonché proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'articolo 95, comma 5, lettera d), del Codice.

Qualora la Commissione individui offerte che appaiano anormalmente basse in base a elementi specifici ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, procederà secondo quanto indicato al successivo Paragrafo.

In seguito all'esame delle "offerte tecnico-economiche", in caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un lasso temporale all'uopo stabilito dalla stazione appaltante.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.8.1.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'"ex aequo", il "Responsabile Unico del Progetto" procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al Paragrafo 2.8.1.

12. ANOMALIA, COMPROVA REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

12.1 Anomalia

Con riferimento a quanto disciplinato dagli articoli 91, comma 1, lettera b), e 17, comma 5, del Codice, la stazione appaltante procederà a richiedere, prima telematicamente e poi formalizzando la richiesta, al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, di ciascun lotto, ove previsto, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica richiesti, attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata:

1. ogni documento idoneo a supportare quanto dichiarato relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente (ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo);
2. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2015 o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie "UNI CEI EN 45000" e/o altra certificazione/attestazione in caso si usufruisca delle ulteriori riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice;
3. comprova del "fatturato globale" richiesto per la partecipazione al "singolo lotto", ove previsto;
4. eventuali giustificativi circa gli elementi di costo che hanno costituito l'importo complessivo dell'offerta economica presentata.

La comprova del requisito è fornita, rispetto al fatturato globale, ai sensi dell'articolo 105, nonché dell'Allegato II.8 del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati al momento dell'invio della lettera di invito;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA presentati al momento dell'invio della lettera di invito.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a **pena di esclusione**, **attraverso l'invio in formato elettronico tramite il "Sistema" nell'apposita sezione, creata sul "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico"**, ovvero, qualora non possibile, via PEC all'indirizzo **dipps015.0700@pecps.interno.it**.

La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, **si procederà all'esclusione** del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'A.N.A.C. ai sensi

dell'articolo 96, comma 15, del Codice.

Si specifica che – in virtù di quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 13, della Legge 11 novembre 2011 nr. 180 - la stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Codice.

(Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Codice, presso la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici” opera il “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)” che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 del Codice, che l'operatore economico inserisce).

12.2 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione, in relazione a ciascun lotto, ove previsto, della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, aggiudica l'appalto sempre tramite la redazione di un provvedimento amministrativo espresso (TAR Catanzaro, Sez. I, 25/05/2021, n. 1085 - TAR Molise, sez. I, nella sent. 7 dicembre 2021, n. 4189).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti secondo le modalità precedentemente descritte.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca** dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la gara, ovvero il “singolo lotto”, ove previsto, non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, e 89 e dall'articolo 92, comma 3, del d.lgs. nr. 159/2011 e dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La mancata adesione ai “Protocolli di Legalità”, ove presenti, **costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto**, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto, in aderenza all'articolo 18, comma 2, lettera c), del Codice.

In tale ottica, la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Non costituisce giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, del Codice, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale Rogante ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto

al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione contrattuale. L'esecuzione d'urgenza, di cui al presente Paragrafo, è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

È, inoltre, sempre autorizzata, nel caso di servizi e fornitura, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, sempre ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del Codice, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94,95, 96 e 97 Codice.

Il termine dilatorio, di cui al primo periodo, del comma 3, dell'articolo 18, del Codice, non si applica nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera c), del medesimo articolo, come nel caso della procedura in argomento.

13. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente Paragrafo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, la stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, trattandosi tecnicamente di subfornitura a catalogo di prodotti informatici nonché in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali:

- **fornitura di nr. 5752 (cinquemilasettecentocinquantadue) scanner per impronte digitali, con le specifiche tecniche di cui ai Paragrafi 2 e 3 del capitolato tecnico di gara;**
- **servizi di consegna, installazione e configurazione.**

Inoltre, ai sensi del comma 17 dell'articolo 119 del Codice, si individuano di seguito le prestazioni, che seppur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali:

- **servizio di manutenzione correttiva "hardware e software", per un arco temporale pari a 36 (trentasei) mesi;**
- **servizio di supporto specialistico, per un arco temporale pari a 36 (trentasei) mesi;**

- servizio di “help desk” e “Web Trouble Ticketing”, per un arco temporale pari a 36 (trentasei) mesi.

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

La stazione appaltante, relativamente ai predetti contratti di cooperazione, opererà un'accurata valutazione sulla sussistenza di tutti i presupposti e requisiti per il ricorso allo strumento in argomento, compiuta caso per caso, alla luce dello specifico perimetro della procedura e delle prestazioni affidate mediante il contratto continuativo di cooperazione, finalizzata a verificare, con riguardo allo specifico perimetro della gara in questione, che:

- i subcontratti in argomento riguardino prestazioni di servizi e/o forniture;
- le attività regolate da tali subcontratti abbiano carattere sussidiario e secondario, complementare rispetto a quelle propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto, e quindi, in linea di massima, non coincidano, sotto il profilo dei contenuti, con la prestazione dedotta nel contratto di appalto principale;
- la “direzione giuridica” delle prestazioni previste da un contratto continuativo di cooperazione sia rivolta in favore dell'appaltatore e non del committente, sicché le medesime prestazioni dovranno risultare – in via generale e di continuità che prescinde dalla singola procedura di gara nel cui ambito vengono utilizzate – funzionali all'organizzazione dell'impresa appaltatrice;
- le prestazioni fornite all'appaltatore nell'ambito di siffatti subcontratti siano disciplinate sulla base di un accordo che deve essere sottoscritto prima della indizione della procedura di gara, pena la qualificazione e regolamentazione di tali accordi non come meri subcontratti, bensì come subappalti, con ogni conseguente effetto di legge in termini di vincoli, restrizioni e sanzioni in caso di violazione degli obblighi propri del subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 119, comma 3, del Codice, e, in particolare, le subforniture a catalogo di prodotti informatici e le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, significando che nel caso si applica la Legge 18 giugno 1998, nr. 192 “Disciplina sulla subfornitura nelle attività produttive”.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ove consentito, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato d'oneri e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs.vo nr. 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Codice, le stazioni appaltanti assicurano in tutti i casi che le medesime tutele normative ed economiche, relative all'applicazione del CCNLL, siano garantite ai lavoratori in subappalto, ove concesso.

Dovrà essere, altresì, trasmessa, anche per gli eventuali soggetti subappaltatori e sub-contraenti, dichiarazione ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, con ogni conseguente effetto di legge in termini di sanzioni per violazione di tale obbligo.

Tuttavia, a pena di esclusione dall'“AS”, in analogia a quanto stabilito per l'avvalimento, il subappalto in fase di “Appalto Specifico” è consentito se la Società subappaltatrice abbia conseguito l'ammissione o presentato la domanda di ammissione prima del termine di presentazione dell'offerta fissato nel presente “capitolato d'oneri”, significando che la società ausiliaria potrà anche non essere ricompresa nel novero degli invitati.

Nel caso di impresa non già ammessa che presenta la domanda di ammissione prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico, in sede di appalto specifico, dovrà produrre all'Amministrazione copia della domanda di ammissione presentata a “Consip S.p.A.”.

Sarà cura dell'Amministrazione verificare in corso di “AS” l'avvenuta ammissione dell'impresa subappaltatrice, da parte di “Consip S.p.A.”, da perfezionare necessariamente entro la data della eventuale richiesta di ricorso all'istituto in fase di esecuzione contrattuale.

In caso di diniego all'ammissione dell'impresa indicata, l'Amministrazione valuterà, al ricorrere dei presupposti di cui agli artt. 97 e 104 del Codice, l'eventuale sostituzione con altra impresa ammessa secondo le modalità sopra riportate.

Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.

14. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi del Paragrafo 6.4 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, l'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente a “Consip S.p.A.” ogni modifica dei dati riportati nella “*Domanda di ammissione*”, l'eventuale perdita e/o modifica di tutti i requisiti previsti dal Bando Istitutivo e dal presente capitolato d'oneri e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la “*domanda di ammissione*”.

Le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico e del legale rappresentante che richiede l'ammissione, nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al “Sistema” in quanto ammessi ad agire in nome e per conto dell'operatore economico, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette con le modalità definite nelle “Regole”.

In sede di “AS”, ferma la presentazione della “Response .xml” del DGUE, così come previsto al successivo Paragrafo 7.2, gli operatori economici invitati la cui “*domanda di ammissione*” (o ultimo aggiornamento dei dati) non risulti in linea con i requisiti effettivamente posseduti e dichiarati nel DGUE di cui sopra, sono invitati a procedere all'aggiornamento dei dati, preferibilmente prima del termine di presentazione dell'offerta.

“Consip S.p.A.” si riserva, in qualsiasi momento, di svolgere verifiche e controlli sulla veridicità, completezza, correttezza

aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli operatori economici.

Delle verifiche compiute potrà essere data evidenza alle Stazioni Appaltanti attraverso il “Sistema”, nonché all'A.N.AC.

L'esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione allo “SDAPA”, la revoca o l'annullamento della stessa ammissione, con impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di “Appalto Specifico”.

15. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettere b) e c), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di 10 (dieci) giorni solari la seguente documentazione, qualora non già presentata in sede di offerta:

- a) una dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di affidabilità morale, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, compendiate anche i soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo 6-9-2011, nr. 159. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del Codice, accetta che la medesima dichiarazione sia presentata attraverso la redazione del “Documento di Gara Unico Europeo (‘DGUE’)” in formato elettronico;
- b) una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000, e compendiate gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della Legge nr.

136/2010;

- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Paragrafo 15 del presente Capitolato d'Oneri:
 - a. in caso di RTI, dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
 - b. in caso di consorzi di concorrenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) ed e), del Codice, già costituiti con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio medesimo;
- d) ogni altro documento utile a comprovare i requisiti di accesso previsti per il presente appalto specifico, ivi compresa la "Dichiarazione di equivalenza delle tutele", di cui al precedente Paragrafo 3.2.

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge nr. 136/2010 e ss.mm.ii, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.A.C. - nr. 4 del 7 luglio 2011).

La mancata produzione della documentazione soprarichiamata nei tempi e nelle modalità previste **comporterà l'esclusione** dalla gara dell'operatore economico.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme allo schema allegato (**Allegato nr. 3**) al presente capitolato d'oneri, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

16. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario, all'atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'articolo 106, comma 8, del Codice. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 8.3.

Le garanzie dovranno comunque essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193.

N.B.: Nei casi di cui all'articolo 117, comma 14, del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs.vo nr. 385/1993.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'articolo 117 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'articolo 117 del Codice.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:

Garanzia definitiva per l'appalto specifico avente ad oggetto "la fornitura di nr. 5752 (cinquemilasettecentocinquantadue) scanner per impronte digitali, con connessi servizi di consegna, installazione e configurazione, manutenzione correttiva hardware e software, supporto specialistico, nonché "help desk" e "Web Trouble Ticketing", per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, nell'ambito del progetto "AFIS – Mobile Identification Service"- ID 2681 (n. iniziativa 4277867).

17. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'articolo 35 del Codice., l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti, della Legge. nr. 241/1990.

18. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, Consip S.p.A., in qualità di "Gestore del Sistema", e le Amministrazioni si avvalgono del supporto tecnico dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo.

Il "Gestore del Sistema" ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

L'Amministratore del "Sistema" è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del "Sistema" stesso ed è, altresì, responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del "Sistema" si rinvia a quanto previsto al Paragrafo 2 del capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE nr. 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la scrivente Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto.

Finalità del trattamento

Si segnala che i dati personali conferiti nel corso o in occasione della presente procedura vengono trattati per finalità legate all'espletamento della procedura di ammissione al presente "SDAPA" ed alla permanenza nello stesso, tra cui, in particolare:

- l'effettuazione della verifica dei requisiti e delle condizioni richieste in capo all'operatore economico dal Bando per l'ammissione al presente "SDAPA" e lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, richieste per legge ai fini dell'ammissione al presente "SDAPA", nonché per la partecipazione agli "AS" e per l'aggiudicazione degli stessi, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs.vo nr. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;
- la gestione della partecipazione e dell'utilizzo dello "SDAPA" da parte dell'operatore economico ammesso e delle Stazioni appaltanti e delle Amministrazioni. Nell'ambito di tale finalità, ad esempio, i dati degli operatori economici potranno essere pubblicati nello "SDAPA" e resi visibili ed accessibili alle Stazioni appaltanti e alle Amministrazioni ed agli altri operatori economici, con le modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo dello "SDAPA" in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati degli operatori economici e tutte le dichiarazioni da questi rilasciate vengono messi a disposizione e trattati dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni ai fini di ciascun "AS", della relativa stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli

adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi, nonché per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati acquisiti possono, inoltre, essere trattati per l'effettuazione di studi e statistiche (ad esempio relative alla soddisfazione degli utenti dello "SDAPA") nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

Base giuridica e natura del conferimento

L'Impresa è tenuta a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'articolo 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, nr. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP nr. 1 del 10/01/2008.
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs.vo nr. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012; D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet "www.consip.it", sezione "Società Trasparente", "www.acquistinretepa.it" e la "BDNCP".

Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs.vo nr. 36/2006 e articoli 52 e 68, comma 3, del D. Lgs.vo nr. 82/2005 e ss.mm.ii.), potranno essere utilizzati dal MEF e da "Consip" ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla chiusura del presente "SDAPA". Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del "Codice Privacy".

Trasferimento all'estero

Non è previsto alcun trasferimento dei dati extra-UE.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i*) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii*) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii*) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv*) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provvederà a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all'indirizzo email all'uopo indicato.

Responsabile del trattamento dei dati personali

In particolare, con la sottoscrizione del contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l'Impresa aggiudicataria sarà designata “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell'articolo 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.

Il “Responsabile del trattamento” dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di “Titolare del trattamento”, riportati nell'**Allegato 6** al presente capitolato d'oneri (Atto di nomina quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il “Titolare del trattamento” dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della “Consip S.p.A.” (eventuale, quale Stazione Appaltante dell'Accordo Quadro) o della Committente per le finalità sopra descritte.

20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 9 dell'articolo 17 Codice.
2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate

affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Progetto dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, nr. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 123 del Codice.
4. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG): **B40800AC0E** attribuito dall'ANAC, dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e delle Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice **IPA: U64LLU**.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 4 e 6 dell'articolo 121 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi di una delle fattispecie di cui all'articolo 122 del Codice, nonché delle ulteriori ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, e articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. 16/07/2020, nr. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 120 dell'11/09/2020.
6. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (articolo 213, comma 2, del Codice).
8. In ogni caso la stazione appaltante sull'importo netto progressivo delle prestazioni **potrà operare una ritenuta** dello 0,50 per cento, e le stesse possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del "documento unico di regolarità contributiva".
9. La stazione appaltante qualora adottabili applicherà le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo nr. 241/97 **relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici**.
10. L'Autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR del Lazio.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Tommaso Tafuri)

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- **Allegato 1** - Capitolato tecnico del bando istitutivo e Specifiche integrative allo stesso;
- **Allegato 2** - Capitolato tecnico redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7 del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- **Allegato 3** - Schema di contratto e **Allegato 3A** Modello DUVRI statico;
- **Allegato 4** - Patto di integrità;
- **Allegato 5** - Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;

- **Allegato 6** - Atto di designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali;
- **Allegato 7** - Regole del Sistema di “e-procurement” della Pubblica Amministrazione;
- **Allegato 8** - Modello dichiarazione integrativa;
- **Allegato 9** - Modello dichiarazione avvalimento;
- **Allegato 10a** - Modello DGUE in formato xml;
- **Allegato 10b** - Linea guida alla compilazione “Fac simile” DGUE PDF;
- **Allegato 11** - Facsimile dichiarazione consorzi per consorziate non esecutrici;
- **Allegato 12A** - “Tabella dei criteri per l’attribuzione dei Punteggi Tecnici” - **Allegato 12B** – Modello di offerta economica;
- **Allegato 13** - Istanza modifica condizioni economiche del contratto;
- **Allegato 14** - Allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.